

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

515° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 10
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 17
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 22
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 26
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 29
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 37
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 40
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 42
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 44
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 52

**Commissioni riunite**

9 <sup>a</sup> (Agricoltura) e GAE .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 53
-------------------------------	----------------

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 58
Informazione e segreto di Stato.....	» 62

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 63
--	----------------

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i> 66
---------------------------	----------------

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e GAE RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
**SCIVOLETTO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali De Castro.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle linee negoziali dell'Unione europea in vista dell'avvio del negoziato mondiale del commercio del *Millennium Round***  
(R046 001°, R56°, 0002°)

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il Ministro per essere intervenuto alla seduta della Commissione e della Giunta riunite rilevando come l'iniziativa di svolgere un'audizione sul tema in titolo sia stata condivisa unanimemente dai Gruppi parlamentari.

Dopo aver ricordato gli effetti negativi derivanti all'agricoltura italiana dalla conclusione del negoziato sull'*Uruguay Round*, l'oratore chiede al Ministro chiarimenti sugli orientamenti dell'Unione europea circa l'applicazione delle regole inerenti alla tutela ambientale e alla sicurezza alimentare e dei lavoratori – che nel processo di globalizzazione rischiano altrimenti di penalizzare quegli Stati che le rispettino –; l'esigenza di realizzare un equilibrio, nel corso del negoziato, fra la tutela dei prodotti continentali e di quelli mediterranei e la valorizzazione dei prodotti di qualità, che costituiscono un elemento di vitale interesse per l'agricoltura nazionale.

Invitando il rappresentante del Governo a riferire anche sugli esiti del recente tavolo agroalimentare, il Presidente preannuncia la disponibilità

manifestata dal Ministro a tornare a riferire per approfondire ulteriormente i suddetti argomenti e comunica che domani è previsto l'avvio dell'esame in seconda lettura del decreto-legge sulla pesca, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il ministro DE CASTRO si sofferma in primo luogo sugli argomenti affrontati dalla riunione del tavolo agroalimentare, che si è svolta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo scorso 28 ottobre e che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti i settori legati al mondo dell'agricoltura e della pesca. In tale occasione sono stati definiti gli orientamenti per l'elaborazione del quadro programmatico generale del settore anche alla luce della legge recentemente approvata dalla Camera, che introduce finalmente un sistema di programmazione pluriennale della spesa in campo agricolo. Nella suddetta riunione sono stati altresì affrontati problemi di natura fiscale e previdenziale tenendo conto che il prossimo 31 dicembre scadono i termini per la cessazione delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali finora applicate al Mezzogiorno e procedendo ad una valutazione dell'impatto dell'IRAP sul settore agricolo e delle implicazioni del passaggio delle aziende agricole di dimensioni maggiori, a partire dal 1° gennaio 2000, da un regime fiscale speciale al regime ordinario.

Su tali materie il Governo si è impegnato innanzitutto a presentare un decreto legislativo sull'ammodernamento dell'agricoltura e della pesca. La scelta di tale strumento non è volta ad evitare un confronto parlamentare bensì ad assicurare tempi certi per l'introduzione delle nuove misure dopo aver definito con le Camere i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Fra tali principi dovrebbe figurare una ridefinizione dei soggetti operanti nel settore con riferimento alle nozioni introdotte dal regolamento comunitario sugli imprenditori agricoli, l'introduzione di misure volte a regolare l'offerta intervenendo sulle strutture imprenditoriali, la disciplina di nuovi strumenti finanziari e assicurativi e la costituzione di società agricole in termini tali da incentivare l'aggregazione dei terreni.

Ritenendo improponibile una proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, che sarebbe incompatibile con la normativa comunitaria – che la vieta per i lavoratori esistenti ammettendola solamente per la creazione di nuovi posti di lavoro – l'oratore evidenzia come con il ministro Salvi siano state valutate altre misure per attenuare il costo del lavoro. Tali misure sono essenzialmente connesse all'estensione a tutte le aree del Mezzogiorno delle agevolazioni ammesse dall'Unione europea per le zone svantaggiate. Per quanto concerne l'IVA e il passaggio dal regime speciale al regime ordinario, a seguito dell'armonizzazione disposta dalla Comunità europea, il Governo è disponibile a valutare interventi che compensino i maggiori oneri che gravano sul settore agricolo. In relazione ai maggiori oneri derivanti dall'IRAP, quando sarà completata l'acquisizione dei relativi dati, il Governo valuterà l'opportunità di interventi sulle aliquote ovvero di forme di restituzione al settore agricolo.

Dopo aver precisato che gli impegni suddetti rientrano nel programma di fine legislatura il ministro De Castro passa ad illustrare la preparazione dei negoziati attinenti al *Millennium Round*. Al riguardo l'oratore sottolinea in via preliminare come la posizione del Ministero per le politiche agricole sia stata rafforzata dalle iniziative assunte dalla Commissione e dal Senato, quali il dibattito che si è svolto alcuni mesi fa sugli effetti sul settore agricolo degli accordi internazionali. Tali iniziative hanno infatti richiamato l'attenzione del Governo sull'esigenza di valutare le implicazioni dei negoziati internazionali prima della conclusione dei relativi accordi, metodo che non è stato seguito in occasione della conclusione dell'*Uruguay Round* e di taluni accordi di partenariato euromediterraneo, con gravi conseguenti danni per i prodotti mediterranei e per l'agricoltura italiana, che in entrambi i casi sono stati penalizzati a vantaggio dei prodotti continentali.

Illustrando la documentazione presentata alla Commissione e alla Giunta riunite, l'oratore evidenzia invece come in occasione dell'avvio delle trattative per il *Millennium Round* l'Unione europea abbia tenuto conto dell'esigenza di perseguire un riequilibrio nel settore agricolo, decidendo di sostenere una più spedita liberalizzazione proprio in quei comparti che finora hanno beneficiato di un livello più elevato di protezione. Al riguardo è opportuno considerare che, nell'ambito del sistema tariffario dell'Unione europea, si riscontra una differenza nel grado di protezione che, per taluni prodotti, arriva ad essere anche venti volte superiore rispetto ad altri. La partecipazione del Ministro per le politiche agricole alla recente riunione di Fiesole dei Ministri dell'Unione europea competenti per il commercio estero, promossa dal ministro Fassino, ha inoltre consentito di improntare il mandato negoziale affidato alla Commissione europea sulle indicazioni elaborate dai Ministri dell'agricoltura europei.

Per quanto concerne la questione della difesa dei prodotti tipici legati al territorio, cosiddetto capitolo *TRIPS* del negoziato, le intese bilaterali raggiunte con Francia e Spagna hanno consentito di definire un mandato negoziale che prevede che l'Unione europea chieda all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di istituire un sistema di riconoscimento internazionale delle denominazioni di origine attraverso la creazione di un registro multilaterale. L'Italia, la cui agricoltura risulta danneggiata dalla presenza sul mercato di prodotti di Stati terzi identici nel nome e nella confezione ai prodotti tipici italiani, beneficerebbe in misura rilevante di tale iniziativa giacché tali prodotti rappresentano il 25 per cento del fatturato agricolo nazionale, per un importo, nel 1998, di 25.000 miliardi. L'incidenza di tali prodotti è inoltre destinata ad aumentare in conseguenza della diminuzione del prezzo delle altre materie prime.

Il Ministro rileva altresì come sia stato raggiunto un ampio consenso a livello comunitario su temi quali la sicurezza alimentare e il benessere degli animali. Misure quali l'abolizione del sistema delle gabbie per le galline ovaiole, infatti, danneggerebbero solamente i produttori europei, in assenza di un accordo internazionale. Sul tema della sicurezza alimentare si è sviluppata un'ampia attenzione a seguito di episodi quali l'indi-

viduazione di prodotti contaminati con la diossina o con l'encefalite spongiforme bovina (ESB). L'adozione di regole chiare sulla materia nell'ambito dell'OMC ben si concilia con la proposta del Presidente della Commissione europea, Prodi, di istituire un'agenzia europea per la sicurezza alimentare. Il tema non è solamente connesso a problemi di natura sanitaria ma anche alla realizzazione di un sistema di certificazione per gli alimenti che consenta ai consumatori di acquisire informazioni certe sulla loro origine e il loro trattamento. Un tale sistema di certificazione consentirebbe peraltro una valorizzazione della produzione nazionale, che viene estremamente apprezzata da questo punto di vista – l'*export* di prodotti italiani è infatti aumentato del 10 per cento a seguito della crisi della diossina – mentre la trasformazione dell'Istituto nazionale per la nutrizione in una sorta di agenzia per la sicurezza alimentare, disposta con un decreto legislativo recentemente approvato dal Governo, consentirebbe all'Italia di raccordarsi efficacemente con l'istituenda agenzia europea.

L'oratore esprime infine l'avviso che il prossimo negoziato sul commercio mondiale – al cui avvio a Seattle, il 30 novembre, prenderà parte con il Ministro per il commercio con l'estero e con il Ministro per i beni culturali, costituendo il settore audiovisivo l'altro grande argomento al centro delle trattative, assieme ai temi agricoli – non dovrebbe ragionevolmente determinare effetti negativi per l'agricoltura italiana.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il Ministro per l'esposizione ed apre il dibattito.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore CORTIANA, nel prendere atto preliminarmente che le questioni attinenti ai settori agricolo ed agroindustriale (oltre a quelle relative al comparto degli audiovisivi) costituiranno la parte centrale del negoziato del *Millennium Round*, richiama l'attenzione del ministro De Castro, della Commissione e della Giunta sul sostanziale fallimento, registratosi nel febbraio di quest'anno a Cartagena in Columbia, in relazione al Protocollo sulla biosicurezza, stante il rifiuto di alcuni paesi a sottoporre le proprie produzioni agroalimentari ai controlli inerenti alle biotecnologie. Nel ricordare che si è recentemente tenuto, a settembre a Vienna, sotto l'egida dell'ONU un incontro informale sempre su tali questioni, in preparazione dell'incontro di Montreal (del gennaio 2000) dei ministri competenti, conviene sulla opportunità di dare pieno seguito agli impegni già assunti, pur rilevando che le questioni attinenti agli organismi geneticamente modificati non vengono mai affrontate sotto tale denominazione. Nel richiamare quindi le preoccupazioni emerse nell'incontro di Vienna, ribadisce l'esigenza di non subordinare i problemi della biosicurezza (e quindi del relativo Protocollo) a quelli da affrontare in sede di WTO, convenendo sulla opportunità di fissare regole globali in materia. Da ultimo ricorda che nel marzo dello scorso anno il Senato

ha approvato un importante ordine del giorno di indirizzo al Governo su tali questioni.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, nel ringraziare il ministro De Castro per l'ampia esposizione, si sofferma in particolare sui problemi attinenti alle biotecnologie, osservando che tali questioni non vanno affrontate solo come problematiche relative alla sicurezza alimentare, ma vanno inquadrare in una prospettiva più vasta che tenga conto della struttura dei mercati, della presenza e dell'attività di quelle società ed imprese che stanno promuovendo ricerche in tale settore (fino al punto in alcuni casi da far ipotizzare la brevettabilità degli stessi DNA). Nel richiamare quindi l'attenzione del Ministro su tale importante tematica, chiede ulteriori chiarimenti su quali saranno le posizioni in materia di sicurezza e di produzione agroalimentare, da considerare, a suo avviso, in un'ottica pienamente integrata.

Il senatore BEDIN rileva preliminarmente che costituisce un fatto politicamente rilevante la circostanza che l'Unione europea abbia fissato un mandato negoziale prestabilito (così come nella documentazione presentata dal Ministro). Quanto ai contenuti, fa espresso riferimento ai recenti accordi cosiddetti «TRIPS» (trattati separatamente nell'ambito del negoziato WTO), relativi alla difesa dei prodotti a denominazione di origine ed indicazione geografica, chiedendo al riguardo se le difficoltà in merito provengano solo dagli Stati Uniti o anche da quei paesi che hanno appena aderito a tali accordi. Nel convenire sulla definizione di un liberismo «equo», il senatore Bedin osserva che tale approccio va arricchito con la previsione di un sostegno interno alle agricolture che partecipano alle nuove trattative (preso atto che gli Stati Uniti hanno già aumentato il sostegno diretto agli agricoltori), con la difesa del ruolo multifunzionale dell'agricoltura, ma anche studiando un approccio che eviti di impoverire ulteriormente le agricolture dei paesi in via di sviluppo. In relazione a tale questioni chiede in particolare quale sia la posizione dell'Italia.

Il senatore RECCIA osserva preliminarmente che l'agricoltura italiana attraversa una fase di grave stagnazione, laddove sarebbero invece necessarie azioni concrete per rendere il settore primario effettivamente competitivo e concorrenziale (in particolare attraverso un ricorso alla leva fiscale che assicurasse l'invarianza nell'imposizione per il settore primario). Pur rilevando che molte delle politiche a favore dell'agricoltura dipendono da altri Dicasteri, quali il Ministero del lavoro o delle finanze, osserva che il Governo in carica non sembra in grado di fornire le risposte concrete necessarie per il settore. Di fronte al rischio che siano ripetuti gli stessi errori commessi in sede di *Uruguay Round* (i cui effetti negativi sono ancora pesantemente avvertiti in campo agricolo), prende atto che le positive iniziative promosse dalla 9<sup>a</sup> Commissione (e anche dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee) sono state in grado di innescare un ampio dibattito sui problemi del settore primario davanti all'Assemblea

del Senato, con l'esito di rafforzare in qualche modo l'azione del Ministro delle politiche agricole e forestali, cui chiede peraltro di farsi «parte attiva» per la tutela dell'economia agricola nazionale che versa in così gravi difficoltà. Svolge quindi ulteriori considerazioni sulle linee di politica agricola, da promuovere a livello internazionale, tenendo conto sia delle problematiche del settore primario dei paesi dell'Unione, sia anche dei problemi posti dalle esigenze di sviluppo dei cosiddetti paesi in via di sviluppo, cui vanno comunque assicurate prospettive di crescita, non in un contesto di conflittualità con l'Unione europea. Conclusivamente ribadisce l'esigenza di ridiscutere gli accordi con un approccio concreto e pragmatico che consenta la realizzazione dei necessari risultati a favore dell'agricoltura italiana.

Il senatore PIATTI si richiama all'intervento del Ministro, di cui dichiara di condividere la linea, in particolare convenendo con l'impostazione negoziale che vuole imprimere un carattere più attivo alle trattative. Occorre, a suo avviso, considerare i futuri negoziati come una «grande opportunità», nella quale vanno naturalmente conciliate le esigenze dei vari paesi coinvolti. Preso atto di quali sono le linee negoziali dell'Italia nonché del mandato negoziale stilato dall'Unione europea, chiede chiarimenti sulla posizione negoziale degli USA, ribadendo l'esigenza di costruire alleanze che tengano, per evitare divisioni nel fronte europeo. Ribadisce altresì l'opportunità di difendere un modello, quale quello italiano, di agricoltura di qualità, portando avanti il disegno di riforma della pubblica amministrazione e di innovazione nel mondo delle imprese. Quanto poi ai problemi relativi alle biotecnologie, nel ricordare che è stato recentemente presentato dal Governo in Senato l'A.S. 4280 recante «Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», sottolinea l'esigenza di identificare una adeguata linea negoziale, da adottare e definire in base agli obiettivi da perseguire, tenuto anche conto che ora sono previste biotecnologie più duttili e flessibili, quali quelle di seconda generazione.

Il senatore SARACCO osserva preliminarmente che, alla luce della esposizione del Ministro, che è sicuramente condivisibile, anche l'Italia si può annoverare, a pieno titolo, tra i soggetti contraenti incaricati di redigere, sia in ambito europeo che mondiale, le nuove regole, il che è da considerare quindi un significativo passo in avanti. In tale contesto, osserva che è opportuno che i criteri di concorrenza vengano fatti valere all'interno di produzioni qualitativamente comparabili, sottolineando che i problemi di genuinità dei prodotti devono quindi fare riferimento a questioni qualitative e non meramente quantitative.

Il senatore ANTOLINI rileva preliminarmente che, dal punto di vista teorico, non si può non essere d'accordo con le posizioni espresse dal Ministro, pur esprimendo perplessità per l'approccio alla problematica fiscale, che il Ministro ha affrontato nel suo intervento preliminare (relativo

al Tavolo agricolo). Nell'invitare inoltre ad una posizione di cautela sulle tematiche delle biotecnologie, richiama altresì l'attenzione sui problemi posti dalla carne agli ormoni. Conclusivamente osserva che occorre prendere atto che in Europa si sta affermando un'agricoltura di qualità, diversamente dagli Stati Uniti in cui prevale un'agricoltura di «contoterzisti» dalla quale, a suo avviso, non potrà venire nulla di positivo.

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto che la Commissione agricoltura è convocata per l'esame in terza lettura dell'atto Senato 4205-B e che risultano ancora iscritti a parlare alcuni senatori, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad un'altra seduta da concordare (presumibilmente in una delle sedute che potranno essere convocate, congiuntamente con la Giunta per gli affari delle Comunità europee, nella prossima settimana).

Il ministro DE CASTRO assicura la sua disponibilità in tal senso.

Convengono la 9<sup>a</sup> Commissione e la Giunta per gli affari delle Comunità europee riunite.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,59.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**459<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Schietroma, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli e per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE che, illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, rileva che si tratta di misure complessivamente dirette all'obiettivo del contenimento del prezzo dei carburanti attraverso la riduzione di aliquote fiscali sui prodotti petroliferi e disposizioni per una maggiore concorrenza nel settore.

Conseguentemente propone la formulazione di un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

Il senatore PASTORE ritiene sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, considerando invece prive di tali motivazioni le norme contenute dall'articolo 2 che addirittura, al comma 4, fissa ad una data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, la produzione degli effetti di quanto vi è disposto.

Il senatore BESOSTRI reputa sussistenti le ragioni di straordinaria necessità e urgenza, con riferimento al complesso delle disposizioni contenute nel decreto. Le perplessità avanzate circa la configurazione di al-

cune disposizioni dell'articolo 2 – in particolare quella del comma 5 – non sono, a suo avviso, prive di fondamento, ma attengono al merito del provvedimento e non riguardano la necessità e l'urgenza.

Dopo un intervento del senatore TIRELLI, che condivide i rilievi sulla discutibile necessità ed urgenza dell'articolo 2, il presidente VILLONE ribadisce le ragioni di necessità e urgenza che hanno motivato l'adozione del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti, e risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4269) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 1999.

Dopo che il presidente VILLONE ha dato conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole con osservazioni sul testo del provvedimento e contrario, ai sensi dell'articolo 81, sull'emendamento 1.1, prende la parola il senatore PINGGERA per illustrare l'emendamento 2.1, volto a evidenziare, quale autonoma causa giustificativa della dispensa dal servizio, l'assistenza a un familiare per invalidità o per un grave stato di malattia cronica.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO esprime un parere contrario sull'emendamento 2.1, pur condividendo le esigenze che lo motivano: queste, a suo avviso, trovano una risposta adeguata nella formulazione della lettera a) del capoverso 2-bis dell'articolo 2.

Il presidente VILLONE propone quindi al senatore Pinggera di ritirare l'emendamento 2.1, che potrà essere trasformato in un ordine del giorno.

Accogliendo l'invito del presidente, il senatore PINGGERA ritira l'emendamento, riservandosi di presentare un ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha dichiarato di concordare con il parere espresso dalla relatrice, prende la parola il senatore TIRELLI che dichiara il proprio voto favorevole sulla conversione del provvedimento in titolo preannunciando la presentazione in Assemblea di ordini del giorno finalizzati alla possibilità, per gli enti locali, di valersi, utilizzando risorse proprie, degli obiettori in eccedenza.

Il senatore PASTORE, nel dichiarare il proprio voto di astensione, ribadisce le proprie perplessità sul meccanismo previsto dall'articolo 2, che subordina l'effettivo svolgimento del servizio sostitutivo di leva alla disponibilità di risorse finanziarie.

Il senatore PINGGERA dichiara il proprio voto favorevole segnalando che dovrebbe essere valutata in futuro la possibilità di impiegare gli obiettori di coscienza in situazioni di eccezionale difficoltà che coinvolgano masi di montagna.

Dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 1.1, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente sulla conversione del decreto-legge in titolo, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

*(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie*

*(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

*(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale*

*(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre 1999 dopo l'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4014, assunto come testo base, e pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Il relatore PARDINI formula un parere contrario sull'emendamento 1.100, che riduce impropriamente l'ambito della disciplina in esame e sugli emendamenti 1.116, 1.169, 1.139 e 1.117, che potranno trovare una più adeguata soddisfazione in una riformulazione del comma 1 dell'articolo in esame. Formula altresì un parere contrario sugli emendamenti da 1.12 a 1.166, di identico contenuto, rilevando che il riferimento al principio di concorrenza contenuto nel testo dell'articolo, rende superflua la esplicitazione del riferimento al principio di sussidiarietà. Formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.42 e 1.129 che recano a suo avviso modifiche non sostanziali, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.170 e 1.140, di identico contenuto, 1.171 e 1.141, anch'essi di contenuto identico, e 1.172.

Formula un parere contrario sull'emendamento 1.46, che restringe eccessivamente l'ambito di applicazione della legge, mentre con riferimento all'emendamento 1.118, prospetta una riformulazione che si limiti a eliminare, nel comma 2, del nuovo articolo 22 le parole « urbani e assimilati».

Nel concordare con questa ultima proposta il sottosegretario VIGNERI rileva che il semplice riferimento ai rifiuti nel contesto della disposizione in esame avrà ad oggetto tutti i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.

Il relatore PARDINI formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.10, 1.164, di identico contenuto e sull'emendamento 1.11, rilevando peraltro che la finalità di tali proposte potrà essere più efficacemente realizzata facendo riferimento al trasporto collettivo di linea. Formula altresì un parere favorevole sugli emendamenti 1.174 e 1.143 di identico contenuto mentre, con riferimento all'emendamento 1.47, chiede chiarimenti al proponente.

Si associa a quest'ultima richiesta il sottosegretario VIGNERI secondo la quale il provvedimento in esame non intende incidere sulla materia dei diritti di esclusiva.

Alla richiesta di chiarimento replica il senatore BESOSTRI, secondo il quale la finalità di liberalizzazione dei servizi perseguita dal provvedimento in esame rende necessaria la eliminazione delle condizioni di esclusiva nella gestione dei servizi. In particolare, con riferimento al servizio di distribuzione del gas, non è chiaro, secondo la vigente disciplina, se esso sia oggetto o meno di diritti di esclusiva: da ciò l'opportunità della integrazione da lui proposta, volta anche a garantire che i soggetti che gestiscono servizi a rete consentano l'attività di vettoriamento. Si dichiara disponibile, peraltro, a rinunciare all'inciso concernente la prelazione per l'estensione del servizio.

Il relatore PARDINI formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.204 e 1.228, di identico contenuto, che contengono a suo avviso specificazioni superflue, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti da 1.17 a 1.188, di contenuto identico, soppressivi di una condizione che potrebbe non essere riprodotta in una complessiva riformulazione del comma 1. Formula altresì un parere favorevole sugli emendamenti 1.176 ed 1.146 di identico contenuto, mentre esprime un parere contrario sull'emendamento 1.103 che contiene una specificazione già contenuta nel comma 2 del nuovo articolo 23 della legge n. 142. Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.16 ed 1.189, di contenuto identico, e sull'emendamento 1.132. Quanto agli emendamenti 1.14 e 1.191, chiede chiarimenti ai proponenti.

Il senatore BESOSTRI risponde che l'intento dell'emendamento è quello di garantire comunque agli enti locali la possibilità di costituire società per azioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Alla luce di questo chiarimento, il relatore PARDINI formula un parere favorevole sugli emendamenti in questione come anche sugli emendamenti 1.18 e 1.192. Dopo una precisazione del senatore BESOSTRI con riferimento a questi ultimi emendamenti, il sottosegretario VIGNERI rileva che si tratta di una formulazione più chiara e precisa dei primi due periodi del comma 4 del nuovo articolo 22 della legge n. 142. Propone peraltro che l'ultimo periodo degli emendamenti faccia riferimento non alla revoca, ma alla automatica cessazione dell'affidamento nel caso venga meno il controllo degli enti locali sulle società che gestiscono i servizi.

Dopo una richiesta di chiarimenti del RELATORE, il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 1.177.

Quanto agli emendamenti 1.227, 1.205 e 1.220, il relatore PARDINI e il sottosegretario VIGNERI rilevano la opportunità di collocare simili previsioni, che incidono sul trattamento tributario dei proventi delle vendite di quote di proprietà delle società controllate dagli enti locali, nell'ambito dell'articolo 2, mentre il presidente VILLONE segnala la possibilità che l'esame stesso di tali previsioni debba essere considerato precluso sino all'esaurimento della sessione di bilancio.

Il relatore PARDINI formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.178 e 1.147 di identico contenuto, mentre sull'emendamento 1.239 chiede chiarimenti al proponente.

Replicando a tale richiesta, il senatore PASTORE rileva la genericità del mero rinvio al libro V del Codice civile contenuto nel testo del provvedimento mentre il sottosegretario VIGNERI chiarisce che l'intento di tale rinvio è quello di rendere applicabile, all'istituzione di cui alla lettera c) del comma 3 del capoverso «articolo 22», la normativa in materia di rapporto di lavoro privato nonché quella sulle società. Il relatore PARDINI formula quindi un parere favorevole sul primo periodo dell'emendamento 1.22 invitando il proponente a ritirare il secondo periodo. Esprime altresì un parere favorevole sull'emendamento 1.120 e sugli emendamenti 1.180 e 1.149, di identico contenuto, mentre formula un parere contrario sugli emendamenti 1.23 e 1.195, di contenuto identico, che recano una precisazione a suo avviso superflua, come anche sugli emendamenti 1.181 e 1.150, anch'essi di identico contenuto, che sottraggono funzioni alle autorità di regolazione già esistenti.

Quanto all'emendamento 1.215 e agli emendamenti da 1.2 a 1.214, di contenuto identico, esprime un parere contrario pur rilevando la opportu-

nità di una riformulazione del comma 17 del capoverso «articolo 22» dell'articolo 1 in esame.

Formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 1.108 e sugli emendamenti 1.182 e 1.151, di contenuto identico, mentre formula un parere contrario sull'emendamento 1.218.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore BESOSTRI e dal presidente VILLONE su quest'ultimo emendamento, a cui replica il senatore PASTORE, il presidente VILLONE rileva che l'emendamento potrebbe essere riformulato come una previsione aggiuntiva, e non sostitutiva del secondo periodo del comma 10 del capoverso «articolo 22», e riferita a tutti i servizi pubblici locali, non solo quelli di trasporto.

Dopo richieste di chiarimenti del RELATORE, dei senatori MARCHETTI e BESOSTRI e del presidente VILLONE, il senatore DEBENEDETTI riformula l'emendamento 1.122 riferendo l'ultima proposizione alle «società controllate» e non già alla società controllante. Il relatore PARDINI esprime un parere favorevole, si pronuncia positivamente anche sull'emendamento 1.238 e chiede quindi chiarimenti al proponente sugli emendamenti 1.157, 1.151 e 1.156, sui quali si riserva di formulare il proprio parere.

Con riferimento all'emendamento 1.157, il senatore GUERZONI chiarisce che si tratta di una previsione diretta a ridurre l'area delle incompatibilità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1998, volta a consentire alle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi locali, di avvalersi delle competenze professionali più qualificate. Al riguardo ricorda i recenti orientamenti giurisprudenziali, che danno un'interpretazione assai flessibile alla normativa in materia.

Il relatore PARDINI formula quindi un parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti ai primi 11 commi del capoverso «art. 22» del comma 1 dell'articolo 1.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4269****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi», con le seguenti: «Il Fondo è elevato, a decorrere dall'anno 1999, a 180 miliardi di lire».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa», con le seguenti: «a lire 34,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa».*

**1.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

**Art. 2.**

*Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «responsabilità di assistenza ad un familiare in stato di invalidità o in grave stato di malattia cronica».*

**2.1**

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**496<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ayala e per l'interno Viglieri.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4209-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Riferisce il senatore Antonino CARUSO il quale mette in evidenza le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo originariamente licenziato dal Senato per il disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo su quella relativa all'articolo 16 della legge n. 44 del 1999, con la quale si stabilisce che l'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche. Si tratta di una previsione che si raccorda con la modifica già introdotta dal Senato all'articolo 12 della legge n. 44 del 1999 e che, in certo qual modo, ne costituisce un organico completamento.

La Camera è altresì intervenuta sulle modifiche apportate dal Senato all'articolo 24 della legge n. 44 del 1999 riformulando il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo e introducendo i commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqies*. Nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, sono state manifestate perplessità circa la portata delle innovazioni introdotte in prima lettura, osservando come tali innovazioni avrebbero implicato un capovolgimento della filosofia ispiratrice della legge n. 44. Ad un esame approfondito del testo originariamente trasmesso all'altro ramo del Parlamento tali perplessità appaiono però infondate

come privo di consistenza egli giudica il timore che le soluzioni inizialmente fatte proprie dal Senato comportassero il rischio di una restrizione della possibilità di accesso ai benefici di cui alla legge citata. Peraltro, va rilevato che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 24 della legge n. 44 vanno, sostanzialmente, nella stessa direzione di quelle introdotte dal Senato e, a questo riguardo, deve essere sottolineato che lo spostamento del *dies a quo* per la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di elargizione relative ad eventi dannosi denunciati o accertati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 44, evita che i ritardi nell'attuazione della legge rischino di risolversi in un danno per i soggetti che ai sensi del predetto articolo 24 possono accedere ai benefici previsti dalla legge stessa.

Conclude invitando la Commissione ad esprimersi in senso favorevole sul provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e augurandosi che il Governo sappia approfittare dell'ulteriore margine di tempo di cui può usufruire grazie al decreto-legge in conversione, per completare quanto prima il quadro delle norme di attuazione della legge n. 44.

Segue una richiesta di chiarimenti del senatore GRECO cui risponde il relatore Antonino CARUSO.

Prende poi la parola il senatore MILIO il quale si sofferma, in particolare, sulla modifica dell'articolo 16 della legge n. 44 del 1999 introdotta dalla Camera dei deputati. Tale modifica gli appare del tutto condivisibile e suscettibile di rappresentare uno strumento utile per limitare il fenomeno dei doppi risarcimenti che – tra l'altro – troppo spesso trova la sua causa in atteggiamenti puramente demagogici di alcune amministrazioni pubbliche.

Interviene quindi il sottosegretario AYALA, che auspica una rapida definizione dell'*iter* del decreto-legge in titolo.

Non essendovi richieste di fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti si passa alla votazione del conferimento sul mandato al relatore.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia condividendo le argomentazioni svolte dal relatore. Richiama, poi, con forza l'attenzione sui ritardi del Governo nel definire la normativa di attuazione della legge n. 44 del 1999, auspicando che a tali ritardi l'esecutivo ponga rimedio nel più breve tempo possibile.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Antonino Caruso a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 317 del 1999 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(4193) Deputato GASPARRI.** – *Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore RUSSO riepiloga i lavori preparatori del provvedimento in titolo rispetto ai quali tiene a mettere in evidenza il particolare accento, posto dalla discussione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, sulla specifica finalità delle disposizioni cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, finalità le quali non debbono in alcun modo essere intese come strumento ulteriormente afflittivo nei confronti dei detenuti per taluno dei gravi delitti indicati al comma 1 dell'articolo 4-bis del medesimo ordinamento penitenziario, bensì, nell'ottica della lotta contro la criminalità organizzata, come una modalità di concreto contrasto ad indebiti collegamenti intrattenuti dai medesimi detenuti con il mondo esterno. Con il provvedimento in esame si chiarisce che il termine di efficacia delle disposizioni sulle cosiddette «videoconferenze» – di cui alla legge n. 11 del 1998, che verrebbe a scadere al 31 dicembre 2000 – viene esteso anche alla efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis stesso le quali, attualmente, avrebbero vigenza solo fino al 31 dicembre 1999. La scelta di intervenire con una modifica che agisce sulla legge n. 11 del 1998 è ritenuta dal relatore particolarmente convincente, non solo poiché chiarisce alcuni dubbi interpretativi relativamente ai reclami avverso i provvedimenti emessi a norma del comma 2 dell'articolo 41-bis, ma anche perché si mette così in evidenza la natura temporanea e sperimentale della disposizione. Pertanto la natura assolutamente circoscritta del provvedimento – che non intende in alcun modo prendere posizione sul merito della complessa questione sottesa all'articolo 41-bis, su cui è anche al lavoro una commissione ministeriale – rende auspicabile che il provvedimento sia approvato senza modificazioni.

Si apre la discussione.

Il senatore GRECO dichiara che la sua parte politica non si esprime in senso contrario al provvedimento solo in ragione della ristretta portata della proroga e della sua chiara finalizzazione al completamento di una fase di ricognizione di natura sperimentale. Peraltro, pur non mettendosi in alcun modo in discussione l'esigenza di una lotta efficace ed incisiva alle associazioni criminali specialmente di stampo mafioso, permangono gravi e fondate riserve nei confronti della filosofia stessa dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, il quale consente limitazioni che soppesano in maniera incisiva i diritti di tutti i detenuti che ad esso vengono sottoposti, anche a prescindere dall'esistenza di una condanna definitiva se non, addirittura, per internati ancora in attesa di giudizio. Dopo aver ricordato come l'esigenza di distinguere fra condannati e persone in

attesa di giudizio è stata messa in rilievo da una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il senatore Greco conclude ribadendo l'esigenza di uscire dalla logica di interventi emergenziali e di predisporre una politica penitenziaria comunque rispettosa della dignità umana.

Il senatore CALLEGARO voterà a favore del provvedimento, pur rilevando che le successive proroghe che l'articolo 41-*bis* ha già conosciuto autorizzano piuttosto una lettura da cui si evince che quello che era un fatto emergenziale è diventato una situazione di cronica protrazione. Conclude sottolineando che, comunque, in tale materia il Ministro della giustizia gode di una discrezionalità che ritiene del tutto eccessiva.

La senatrice SCOPELLITI preannuncia che voterà contro il provvedimento, in dissenso dal Gruppo di Forza Italia. Rileva infatti come non siano tranquillizzanti, rispetto all'evolversi della normativa, le precedenti proroghe già accordate per assicurare le vigenze dell'articolo 41-*bis*, né si può dimenticare come, in altra occasione, l'articolo stesso è stato definito da operatori qualificati, quale il dottor Margara, come un'arma spuntata, laddove alla severità delle limitazioni imposte spesso non corrisponde un idoneo controllo amministrativo sull'effettività dell'attuazione delle medesime. Dopo aver ricordato, quindi, anche gli effetti perversi che l'esistenza dell'articolo 41-*bis* ha determinato per quanto attiene alla proliferazione incontrollata di collaboratori di giustizia, veri o falsi, la senatrice Scopelliti rileva che con la richiesta di proroga di cui al provvedimento in discussione si realizza una ulteriore fase di una politica penitenziaria gestita dal Governo – con connotati assolutamente negativi – inutilmente penalizzante nei confronti della popolazione carceraria e totalmente irrispettosa dei principi costituzionali, politica della quale l'allontanamento del dottor Margara dalla responsabilità del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ha rappresentato un esempio significativo. Aggiunge che il Governo non ha ancora provveduto ad adottare la normativa di attuazione per la legge n. 231 del 1999 recante disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave. Tale inadempienza appare particolarmente grave non solo perché è ampiamente scaduto il termine entro il quale la legge prevedeva l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge stessa, ma soprattutto per gli effetti che la sua mancanza determina sulla situazione dei malati che potrebbero avvalersi della normativa introdotta.

Il senatore Antonino CARUSO rileva come non si possa che concordare con molte delle considerazioni svolte dalla senatrice Scopelliti ed, inoltre, come i ritardi del Governo nel dare attuazione alla legge n. 231 del 1999 non costituiscano un fenomeno isolato: ricorda, al riguardo, l'inadempienza del Governo nel dare attuazione alla legge n. 44 del 1999 –

cui si è testé fatto riferimento – o anche relativamente alla legge n. 476 del 1998, in materia di adozioni internazionali.

Prescindendo da tali rilievi, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà comunque a favore del disegno di legge in titolo nella convinzione che le problematiche in esame devono essere affrontate in maniera pragmatica: infatti, se certamente l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario non può rappresentare uno strumento funzionale ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio è però indubbio che il perseguimento di obiettivi di grande rilievo per la sicurezza collettiva – come impedire la riorganizzazione di strutture criminali ed ostacolare la continuazione delle loro attività – ben può giustificare un regime particolare nei confronti di taluni detenuti e, poiché sono queste le finalità cui è propriamente rivolto lo strumento del 41-*bis*, esse vanno senz'altro condivise, dovendosi, tra l'altro, tener conto anche del fatto che chi critica tale strumento non ha finora proposto specifiche soluzioni alternative.

Anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, deve però sottolinearsi che il voto favorevole della sua parte politica si accompagna alla consapevolezza di dover pervenire, quanto prima, ad un riesame organico nel merito, di tutte le problematiche connesse con l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**246<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice presidente*  
SERVELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(4238) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente SERVELLO avverte che la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale sottolinea in primo luogo l'interesse dell'Italia a favorire gli investimenti dei suoi imprenditori in Estonia. Con l'accordo in esame si prevedono sufficienti garanzie per le persone fisiche e giuridiche che effettuano investimenti di qualsiasi natura nell'altra parte contraente, ivi inclusi i semplici movimenti di capitale.

L'accordo contiene le consuete clausole volte a evitare qualsiasi trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini e alle imprese del paese ospitante, nonché disposizioni sulla libera trasferibilità dei redditi e dei proventi di eventuali disinvestimenti.

Il presidente SERVELLO chiede quali siano stati i risultati degli investimenti finora effettuati da imprenditori italiani ed estoni.

Il senatore PORCARI domanda quale sia il peso dell'Italia nell'intercambio commerciale dell'Estonia e sul totale degli investimenti esteri in quel paese.

Il relatore VERTONE GRIMALDI premette di essere favorevole alla ratifica dell'accordo nonostante apprezzamenti ben poco gli orientamenti politici e culturali dominanti nei paesi baltici, che esprimono una certa simpatia per il nazismo, a volte mista ad elementi di antisemitismo. Tuttavia l'influenza tedesca ha avuto anche conseguenze decisamente positive per quei paesi, che sono molto vicini agli *standards* europei per quel che riguarda l'economia e l'organizzazione sociale. Il principale *partner* dell'Estonia è ovviamente la Germania, sia dal punto di vista commerciale che per gli investimenti esteri diretti. Il ruolo dell'Italia non è comunque irrilevante e potrebbe essere ulteriormente incrementato dall'accordo in esame.

Il sottosegretario MARTELLI fa presente che nel corso del 1997 l'Italia ha avuto un avanzo di 131 miliardi di lire nella bilancia commerciale con l'Estonia e che, nella prima parte del 1998, tale avanzo si è notevolmente incrementato. Il Governo opera attivamente per aumentare il volume dell'interscambio e, a tal fine, è prevista la prossima apertura di un ufficio dell'ICE. Per quel che riguarda la SACE non è prevista specifica copertura delle esportazioni, poiché il rischio-paese per l'Estonia è piuttosto basso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

**(4256) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente SERVELLO riferisce alla Commissione sul trattato in esame, che sostituisce il trattato di estradizione del 30 settembre 1907. Si è tenuto conto ovviamente dell'ordinamento costituzionale oggi esistente, nonché dei principi di civiltà giuridica che ispirano attualmente tutti gli analoghi accordi di estradizione. In conclusione, appare opportuno procedere rapidamente alla ratifica del trattato in esame, anche in considerazione dei pareri favorevoli trasmessi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Il sottosegretario MARTELLI si associa alle conclusioni del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

**(4257) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente SERVELLO avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, che pone in risalto l'importanza di un accordo sulle grandi vie navigabili sottoscritto da 17 paesi europei, tra cui la Federazione russa, la Germania, la Francia e numerosi altri paesi dell'Europa settentrionale e meridionale. Lo sviluppo di una rete efficiente di trasporti fluviali può infatti incrementare notevolmente il volume degli scambi e ridurre i costi rispetto al trasporto su strada.

Benché sia stato adottato il 19 gennaio 1996 nell'ambito della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, l'Accordo è stato aperto alla firma successivamente e le prime adesioni si sono registrate alla Conferenza paneuropea sui trasporti, che si è svolta ad Helsinki dal 23 al 25 giugno 1997. Finora solo sette dei paesi contraenti hanno depositato lo strumento di ratifica.

Per quel che riguarda l'Italia, nessuna arteria principale è presente nel territorio nazionale, ma alcune tratte del fiume Po sono incluse tra quelle medie e sei tratte in Lombardia e nel Veneto sono indicate come rami secondari. Nella lista dei porti di rilievo internazionale per la navigazione interna sono inclusi 22 porti italiani, fra cui Lodi, Cremona, Ferrara, Chioggia e Rovigo. L'adesione dell'Italia all'Accordo non renderà necessario modificare infrastrutture già esistenti, ma imporrà di applicare i parametri previsti dall'Accordo ai futuri piani di sviluppo della rete idroviaria nazionale.

Il senatore PORCARI domanda per quale ragione l'Italia si avvia a ratificare l'Accordo con circa quattro anni di ritardo e perché neppure la Francia e la Germania l'abbiano ratificato finora.

Il senatore VERTONE GRIMALDI fa presente che il ritardo è in realtà di poco più di due anni, se si considera che l'Italia ha firmato l'Accordo il 24 settembre 1997. Quanto agli altri paesi, si deve considerare che le procedure costituzionali sono sempre piuttosto lunghe, tanto più se si tratta di un Accordo che non entra immediatamente in vigore sul piano internazionale.

Il sottosegretario MARTELLI concorda con il Relatore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato ad altra seduta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SERVELLO ricorda che all'ordine del giorno delle sedute convocate nella settimana in corso sono iscritte alcune relazioni previsionali e consuntive, che riguardano l'attività di cooperazione allo sviluppo. In considerazione della gran mole di documenti da studiare, propone che l'esame di tali relazioni si svolga nella prossima settimana.

Il senatore CORRAO, relatore sui documenti citati, ritiene opportuna la proposta di modifica del calendario dei lavori avanzata del Presidente.

Non facendosi osservazioni, la proposta del Presidente è accolta dalla Commissione.

Il senatore PORCARI, premesso che interviene all'odierna seduta in sostituzione dei senatori appartenenti al Gruppo di Forza Italia, sottolinea la scarsa presenza di senatori in aula, che sembra indicare una deplorabile sottovalutazione dell'importanza degli accordi internazionali.

Il presidente SERVELLO ricorda che la partecipazione dei senatori alle sedute della Commissione è sempre assai elevata. Nel caso di specie il Presidente e altri componenti della Commissione sono all'estero per ragioni di carattere istituzionale.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**226<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MORANDO***indi del Presidente***COVIELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C05<sup>a</sup>, 0011<sup>o</sup>)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MORO, nell'evidenziare la carenza sostanziale dello schema di ripartizione in esame, si sofferma sul parere formulato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati che evidenzia in modo più incisivo e severo l'inadeguatezza della ripartizione proposta. Sottolinea quindi la mancanza di omogeneità nell'assegnazione delle risorse fra le diverse aree territoriali con rilevante penalizzazione per il Nord del Paese; ritiene necessario prevedere una ripartizione più equa su base regionale che tenga conto dell'effettivo contributo all'IRPEF di ciascuna regione. Successivamente tali risorse devono poter essere gestite autonomamente dalle amministrazioni regionali. Tenuto conto inoltre della scarsa quota residua dovuta alla utilizzazione del Fondo nel corso dell'anno, ritiene auspicabile che si proceda ad una ripartizione iniziale con l'individuazione di un vincolo per il Governo, eventualmente pari al 50 per cento delle previsioni, sulla possibilità di utilizzare tali risorse al di fuori del riparto regolamentare.

Il senatore FERRANTE, espresso apprezzamento per la relazione, si sofferma preliminarmente sull'opportunità di una riflessione sul ruolo di indirizzo parlamentare, che probabilmente merita una maggiore definizione. Rileva poi, con riferimento alla situazione dell'Istituto per gli studi filosofici di Napoli che, a suo avviso, sussistono le condizioni per passare a un finanziamento di tipo ordinario. Per quanto attiene agli interventi proposti dal Governo, individua l'esistenza di uno squilibrio a favore degli immobili del patrimonio ecclesiastico e di taluni beni culturali che ricevono finanziamenti di entità superiore a quanto richiesto, a fronte di domande non prese assolutamente in considerazione, o soddisfatte solo in modo parziale, come nel caso della Società geografica italiana, che pure aveva ricevuto una valutazione tecnica positiva. Anche a livello territoriale è possibile ravvisare una penalizzazione di alcune regioni, come le Marche, che hanno ricevuto assegnazioni inferiori alla media: a tale riguardo, fa presente che una maggiore attenzione meriterebbe la richiesta dell'amministrazione provinciale di Ascoli relativamente all'*ex* cartiera papale. In generale, sarebbe comunque opportuno segnalare al Governo nell'ambito del parere l'esigenza di un riequilibrio degli interventi proposti, anche sulla base delle indicazioni parlamentari.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver espresso apprezzamento per l'esposizione del relatore, si sofferma sull'utilizzazione della quota dello Stato dell'8 per mille effettuata nel corso del 1999, evidenziando il rischio che utilizzazioni preventive rispetto alla ripartizione portino a ridurre in modo sostanziale l'ammontare su cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi, come è anche polemicamente evidenziato nel parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Ritiene che tali rilievi richiedano un chiarimento del rapporto tra intervento ordinario e straordinario, prevedendo inoltre più dettagliate motivazioni sull'accoglimento dei progetti; in particolare, occorre argomentare in modo adeguato il rapporto tra scelta nell'assegnazione e rilevanza dell'intervento, anche valutata su base nazionale, al fine di allontanare il sospetto che siano applicati criteri casuali nella assegnazione delle risorse.

Nell'illustrare quindi alcune integrazioni che ritiene auspicabili al parere proposto dal relatore, ritiene che gli interventi relativi alle calamità naturali o al risanamento idrogeologico debbano essere finanziati non mediante assegnazione unilaterale al Ministero dei lavori pubblici, ma in base alla presentazione dei singoli progetti, sottoposti alle valutazioni della Protezione civile e del Ministero dell'ambiente, per non rischiare l'emersione di diversi criteri di valutazione dei singoli interventi. In relazione al Fondo per gli edifici di culto, sottolinea che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili potrebbe essere finanziata dalle assegnazioni ordinarie a tale Fondo; ritiene peraltro opportuno chiarire per quale motivo siano stati prescelti alcuni interventi e non altri in quanto, anche nella città di Palermo, si sono avute azioni di responsabilità nei confronti delle amministrazioni pubbliche a causa del pericolo derivante dal degrado di tali edifici. Ritiene infine che il parere negativo formulato dai Beni culturali

su alcuni interventi dovrebbe essere interpretato quale parere definitivo sullo specifico progetto per evitare che essi possano essere attuati con altri finanziamenti.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE fa presente che l'attuale sistema di riparto e utilizzo della quota dell'8 per mille destinata allo Stato desta molte perplessità sul piano della trasparenza e della chiarezza. A suo avviso, in primo luogo non è sufficientemente pubblicizzata la normativa riguardante il riparto in argomento, poiché non è verosimile che siano state presentate meno di 250 domande: tale numero lo scorso anno è infatti stato raggiunto in una piccola parte del territorio dove egli stesso ha provveduto a informare la collettività della possibilità di accedere a tale tipo di finanziamento. Peraltro, in altri settori per l'accesso a fondi molto più esigui sono presentate migliaia di domande e ciò non può che sollevare molti dubbi sulla trasparenza delle procedure. È inoltre possibile ravvisare un forte squilibrio territoriale che vede particolarmente avvantaggiata la regione Puglia.

Il senatore MORANDO, nel soffermarsi preliminarmente sui rilievi relativi all'utilizzazione del Fondo in via preventiva rispetto alla ripartizione regolamentare, fa presente che il conseguimento dei fini istituzionali previsti dalla legge per la quota statale dell'8 per mille, sembra più adeguatamente soddisfatto dalle utilizzazioni in corso d'anno, piuttosto che dal successivo schema di ripartizione. Illustra a titolo di esempio le utilizzazioni effettuate nel corso del 1999 nell'ambito di alcuni decreti-legge, evidenziando il rilievo dei singoli interventi e il contributo del Parlamento nelle relative decisioni, che pertanto non risulta, a suo avviso, diminuito.

In relazione allo schema di ripartizione in esame, concorda con le richieste di maggiore trasparenza nelle valutazioni e nelle procedure di assegnazione. Dichiara peraltro di non condividere il parere formulato dalla Camera, in quanto solo il Parlamento può deliberare una eventuale modifica delle procedure che prevedono il coinvolgimento del Parlamento medesimo. Sottolinea, inoltre, che è opportuno valutare se ridurre la quota di risorse destinata alla finalità della conservazione dei beni culturali, privilegiando le altre finalizzazioni previste dalla legge, in quanto le caratteristiche stesse del settore non consentono una scelta basata su criteri oggettivi e le valutazioni tecniche da parte dello stesso Ministero dei beni culturali potrebbero essere alterate dal coinvolgimento nei relativi interventi.

Il presidente COVIELLO, considerata l'opportunità di consentire al relatore una congrua valutazione delle questioni emerse, nonché di acquisire le osservazioni della 7<sup>a</sup> Commissione, che stanno per essere trasmesse, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**361<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

(R139 b00, C05<sup>a</sup>, 0011°)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore LORENZI richiama un profilo che reputa non emerso tra i diversi spunti critici svolti nel corso del dibattito, osservando come le priorità di intervento, prescritte dalla normativa vigente sull'8 per mille, siano nettamente disattese dalla proposta di ripartizione all'esame della Commissione. Emblematico è al riguardo il finanziamento, la cui irrarietà può ben dirsi scandalosa, destinato ad arginare la fame nel mondo. Sorge spontaneo l'interrogativo su quante vite di bambini potrebbero salvarsi ove si compissero scelte diverse, volte a far affluire integralmente su questo versante le risorse disponibili.

Rimarcata la contraddizione costituita dalla destinazione di alcune risorse al restauro di chiese cattoliche utilizzando le erogazioni di chi ha inteso non finanziare la Chiesa, svolge poi una più complessiva riflessione circa l'investimento nei beni culturali con risorse provenienti dalla quota

dell'8 per mille che, per il loro ammontare, si configurano a un livello di elemosina. Se il comparto dei beni culturali merita attenzione e può dare utili anche in termini economici, esso richiede ben altro sforzo e qualità d'intervento. Se invece elemosina ha da essere, la si destini alla fame nel mondo, pur nella consapevolezza che anche l'intervento in questa direzione dovrebbe avere ben altro profilo, di vera e organica azione umanitaria, rispetto a quanto oggi realizzato. Conclude sottolineando l'opportunità che parte delle risorse, destinate al settore dei beni culturali dalla proposta di ripartizione in esame, sia utilizzata a favore di un comparto culturale che può in qualche misura definirsi «a rischio», quale quello della cultura scientifica.

Il senatore PAPPALARDO fa presente come qualsiasi proposta di ripartizione presenti profili che inevitabilmente possono parere opinabili, per l'insopprimibile margine di discrezionalità insito in essa, margine reso altresì più ampio dal variegato spettro di finalità indicate dalle disposizioni vigenti (l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985), rispetto alle quali non è agevole identificare la straordinarietà degli interventi. Rimangono tuttavia ferme, rispetto agli anni precedenti, alcune novità proprie dello schema di decreto in esame, relative a una più esauriente documentazione, a una finalmente chiara intellegibilità di criteri adottati, ad una azione di riequilibrio territoriale, la quale assicura alle regioni meridionali quasi il 50 per cento delle risorse ripartite a favore dei beni culturali. Se per tale settore il complessivo stanziamento ammonta a 34 miliardi, non è tuttavia persuasivo ritenere che, a cagione di questa destinazione, rimangano inevase altre finalità previste dalla legge, le quali trovano invece risposta nell'erogazione della residua e assai più elevata somma, contenuta nel totale dei 198 miliardi originariamente a disposizione. Altro elemento da porre in evidenza è l'accoglimento di ben 59 domande (rispetto alle 40 accolte l'anno precedente), su un numero di richieste quasi sei volte superiore. Tale diffusione dell'intervento pare adombrare una scelta di maggiore e più capillare azione dello Stato, rispetto all'altra opzione teoricamente perseguibile, consistente nella concentrazione delle risorse in pochi e qualificanti progetti.

In ordine ad altro profilo, emerso talora con toni polemici nel corso del dibattito, circa l'affluenza di risorse a favore delle regioni meridionali – quasi a delineare un'azione di favore e una non giustificata disparità – è da tener conto della complessiva distribuzione degli interventi – sia ordinari sia straordinari – a favore dei beni culturali, ricomprendendo in tale valutazione anche le risorse delle quote assegnate ai beni culturali dal gioco del lotto. Se si riguarda l'azione dello Stato a favore dei beni culturali in questa più ampia prospettiva, emerge come le regioni meridionali (in particolare quelle che si ravvisano, da parte di taluni, come le più favorite dal presente schema di decreto) siano viceversa oggetto di un assai limitato sostegno finanziario. Ancora, il piglio polemico presente in alcuni interventi conduce ad alcuni malintesi, se non autentiche sviste: l'opinione secondo cui gli interventi di restauro a favore della Chiesa Sant'Agata di

Lecce (da non confondersi con Sant'Agata di Gallipoli), così come le risorse a favore del fondo per gli edifici di culto, sarebbero disposti in misura ben superiore rispetto alle richieste e alle necessità – ad esempio – risulta nettamente smentita dalla documentazione che correda lo schema di decreto. In ordine poi agli edifici di culto, è da notare come i relativi interventi non siano arbitrari ma trovino la propria ragion d'essere (discutibile forse, quale retaggio dell'età risorgimentale, ma non per questo, allo stato, meno vincolante) nelle ben definite disposizioni recate dal titolo III della citata legge n. 222 del 1985.

Concorda infine con l'auspicio formulato dal senatore Brignone circa l'assegnazione delle risorse provenienti dall'8 per mille a favore di interventi minori di conservazione di beni culturali, che diano al cittadino il segno dell'attenzione dello Stato nei confronti di situazioni diffuse su tutto il territorio nazionale. Riguardata in quest'ottica, ritiene non possa negarsi alla ripartizione proposta dal Governo una logica e una razionalità, che sono sì frutto in taluni momenti di discrezionalità ma non certo di forzature o arbitrio.

La senatrice MANIERI osserva come in occasione di qualsivoglia ripartizione di risorse sempre si sia registrata la doglianza circa una mancata azione di riequilibrio territoriale. Un alibi ricorrente a tale riguardo era dato dall'affermazione secondo cui il Mezzogiorno non sa progettare, né formulare in modo congruo le proprie richieste. In occasione del presente riparto, invece, le regioni meridionali hanno mostrato un'attenzione precisa e qualificata, come evidenzia già il numero di richieste riconosciute ammissibili dall'Amministrazione. Per la regione Puglia – inopinatamente finita, in alcuni interventi, sul banco degli imputati come eccessivamente favorita – tali domande sono state ben ventotto. Altro elemento da tenere in debito conto è l'andamento della complessiva spesa statale per i beni culturali su tutto il territorio nazionale, che palesa sovente interventi settoriali a favore di istituzioni che gravitano nell'area settentrionale.

Muove indi un invito alla coerenza: lo schema di decreto rappresenta un segno di attenzione concreto (e ancora modesto nella sua entità) a favore di quelle regioni che sostengono le maggiori spese innanzi ai grandi flussi dell'emigrazione, ed i cui sforzi ottengono sempre un vivo riconoscimento, peraltro spesso solo verbale. È sorprendente inoltre che le riserve suscitate dall'attribuzione di risorse ad alcune regioni del Sud, quali la Puglia, non siano emerse in eguale misura in occasione dell'approvazione di «leggine» di spesa, avvenuta nell'anno trascorso all'unanimità, a tutto vantaggio di istituzioni culturali del Nord. Piuttosto, è altro il profilo su cui richiamare la maggiore attenzione, e concerne i criteri su cui basare la scelta degli interventi ammessi a riparto. Tali criteri dovrebbero essere dati dal riequilibrio territoriale, dall'urgenza, dal completamento dei restauri avviati, dal cofinanziamento degli enti locali, così responsabilizzati nell'azione di tutela e non solo orientati al mero ottenimento di risorse statali. Ebbene, non sempre questi criteri possono dirsi rispettati dallo

schema di decreto, come evidenza – per rammentare un caso specifico proprio della realtà territoriale leccese – il mancato accoglimento della richiesta avanzata dal piccolo comune di Seclì, nonostante l'oneroso e – in proporzione – ingente impegno economico che l'ente locale era disposto a fornire.

In conclusione, rileva la difficoltà per i parlamentari di esprimere un parere distaccato rispetto alla realtà locale che essi rappresentano. Occorre verosimilmente condurre a monte una riflessione, che conduca o a un radicale decentramento e al conferimento delle risorse alle Regioni e agli enti locali perché decidano liberamente, o alla determinazione di un criterio valido per tutti, consistente nel recupero solo di alcuni complessi di grande rilevanza nazionale, o infine alla diffusione degli interventi tra il gran numero di comuni che costituiscono il tessuto nazionale. Per quanto ad ogni modo concerne la presente proposta di riparto, non è contestabile che essa segni un significativo passo avanti rispetto al passato, per trasparenza, documentazione ed azione di riequilibrio – seppure ancora assai limitata – a favore delle regioni meridionali.

Il senatore MARRI lamenta anzitutto l'assenza del rappresentante del Governo competente per materia, le cui dichiarazioni avrebbero invece potuto chiarire alla Commissione i criteri seguiti nella predisposizione dello schema di riparto, soprattutto con riferimento a quei casi in cui la Presidenza del Consiglio ha ritenuto di non conformarsi ai pareri resi dalle Amministrazioni di settore. Pur riconoscendo infatti che, rispetto agli anni passati, la documentazione trasmessa quest'anno dal Governo è più analitica e significativa, essa risulta a suo giudizio ancora insufficiente per quanto riguarda sia gli obiettivi perseguiti che la trasparenza dei criteri adottati nell'attribuzione delle risorse. Ciò, tanto più in considerazione del fatto che i fondi complessivamente derivanti dalle scelte effettuate dai cittadini con riferimento alla quota dell'8 per mille dell'IRPEF risultano fortemente decurtati da utilizzazioni difformi rispetto alla legge, per finalità di tutto rispetto ma che avrebbero dovuto più opportunamente essere finanziate attingendo ad altre fonti. Occorre dunque, ribadisce, una puntuale risposta da parte del Governo sull'entità dei fondi stanziati e, soprattutto, sull'uso fatto di tali risorse, sull'esempio della Chiesa cattolica che rende doverosamente conto ai suoi fedeli delle spese sostenute con la quota ad essa devoluta. Proprio questa mancanza di informazione potrebbe infatti essere, a suo giudizio, uno dei motivi della forte sperequazione a favore della Chiesa cattolica nella destinazione dei fondi da parte dei cittadini.

Quanto al merito dei criteri che potrebbero essere sanciti per il riparto dei fondi, egli indica a titolo di esempio la continuazione e conclusione dei cantieri già avviati (al fine di non determinare un aggravamento degli oneri a carico del bilancio dello Stato), nonché il finanziamento di interventi destinati a fronteggiare calamità naturali.

Dopo aver chiesto chiarimenti in ordine alla destinazione dei fondi attribuiti al Ministero dell'interno in favore degli edifici di culto, nonché al Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela del patrimonio

archivistico e librario, conclude preannunciando un orientamento non favorevole sullo schema di riparto in esame.

Il senatore TONIOLLI ritiene che la documentazione trasmessa dal Governo a sostegno del riparto operato sia piuttosto analitica. Rileva tuttavia l'assenza di una rendicontazione relativa agli interventi effettuati con gli stanziamenti disposti gli anni passati. Osserva altresì che la concessione di finanziamenti a stralcio rispetto alle richieste avanzate dai singoli soggetti rischia di essere non solo insufficiente per il completamento dell'opera, ma addirittura del tutto vana. In tali casi, ritiene pertanto preferibile un diniego completo del finanziamento, anziché la concessione di un finanziamento parziale che non consenta l'effettuazione dell'intervento.

Si associa infine alla considerazione del senatore Ascutti in ordine alla incongruenza della richiesta di non meno di 10 miliardi in favore del Fondo per gli edifici di culto, atteso che la somma dei singoli interventi enumerati è pari ad 8 miliardi.

Concluso il dibattito, il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio – destinataria delle osservazioni che la Commissione Istruzione si accinge ad esprimere – ha iniziato nella seduta di ieri l'esame di merito dell'atto in titolo e prevede di proseguirlo nella seduta odierna. Auspica pertanto che il parere venga reso entro la seduta in corso, affinché esso giunga alla Commissione bilancio in tempo utile.

Agli intervenuti al dibattito, replica quindi il relatore MONTICONE, il quale precisa anzitutto di non aver criticato – nella sua relazione introduttiva – l'entità degli stanziamenti disposti in favore della regione Puglia in quanto tali, ma di aver evidenziato la necessità di una migliore ripartizione dei fondi destinati al Mezzogiorno, tenuto anche conto che le regioni a statuto speciale godono di fonti di finanziamento autonome per le finalità di tutela dei beni culturali. Nella medesima relazione, ricorda il relatore, egli aveva altresì ventilato l'ipotesi che il Governo optasse dichiaratamente per un percorso alternativo, scegliendo di concentrare di anno in anno i fondi disponibili in un determinato settore o in una determinata regione, sempre nell'ambito di un equilibrio complessivo.

Quanto poi alle osservazioni, emerse nel dibattito, in ordine alla discrezionalità di cui godrebbe il Governo nell'operare il riparto dei fondi a disposizione, egli auspica la fissazione di criteri più stringenti con riferimento non tanto agli aspetti formali, bensì all'interesse generale dello Stato, nella prospettiva di indirizzare tale discrezionalità verso una maggiore qualità degli interventi finanziati. Auspica altresì una maggiore pubblicità, anche preventiva, sull'utilizzo che il Governo intende fare degli stanziamenti a disposizione, al fine di rendere più convinta la scelta operata dai cittadini.

Nell'associarsi alla richiesta avanzata di una maggiore trasparenza della documentazione fornita dal Governo a sostegno del riparto operato, egli invita poi a non confondere la valutazione del riparto in esame con

quella relativa all'attribuzione di altre risorse (ad esempio quelle derivanti dal gioco del lotto) anch'esse destinate ad interventi di tutela dei beni culturali. Ricorda infatti che, fin dal Settecento, i proventi del gioco del lotto erano utilizzati a fini di assistenza e, benché una loro destinazione in favore dei beni culturali non sia certo disprezzabile, non ritiene che essa possa essere messa sullo stesso piano del riparto della quota dell'8 per mille di competenza statale.

Dopo aver convenuto con le osservazioni del senatore Toniolli sulla inopportunità dei finanziamenti a stralcio, richiamando l'attenzione delle Amministrazioni competenti sul connesso pericolo di una lievitazione dell'entità delle richieste, dà conclusivamente lettura del seguente schema di osservazioni:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato per quanto di competenza lo schema di decreto in titolo, manifestato apprezzamento:

1. per il metodo seguito dal Governo nella elaborazione dello schema di decreto, accompagnato da una documentazione esaustiva e organica al riguardo, relativa sia alle domande presentate entro e fuori i termini, sia al possesso dei requisiti dei rispettivi richiedenti, nonché alla valutazione delle amministrazioni competenti;

2. valutata positivamente la destinazione relativamente cospicua alle regioni meridionali nel loro insieme;

3. rilevata la difficoltà insita in qualunque ripartizione di fondi, di cui spesso è arduo scorgere la ragionevolezza senza ulteriori precisazioni circa il metodo adottato;

esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1. vi è ancora uno squilibrio per cui alcune regioni risultano penalizzate mentre altre fortemente favorite;

2. appare in via generale opportuna una più equa ed equilibrata distribuzione delle risorse nell'ambito del Mezzogiorno;

3. ogni anno l'ammontare complessivo della quota di competenza statale dell'8 per mille IRPEF viene utilizzato dal Governo per la copertura di ingenti oneri straordinari prima che il piano di riparto giunga all'attenzione del Parlamento, con tutto ciò che da una simile procedura deriva. In particolare l'anno in corso conferma la tendenza di un ammontare residuo portato all'attenzione del Parlamento sempre più ridotto (appena 34,7 miliardi degli originari 198, ammontare originario della quota di competenza statale);

4. è necessario chiarire documentatamente le ragioni per le quali il Governo si discosta dai pareri del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del tesoro, come è accaduto in un caso nel presente decreto;

5. è opportuno che vengano resi pubblici anche ai sottoscrittori dell'8 per mille i criteri della destinazione delle somme;

6. si auspica che la ripartizione dell'8 per mille sia indirizzata al finanziamento di interventi minori di conservazione dei beni culturali che offrano al cittadino il segno tangibile dell'attenzione dello Stato nei confronti delle situazioni di necessità capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale».

Il sottosegretario Nadia MASINI assicura agli intervenuti nel dibattito odierno di aver registrato gli orientamenti emersi, che si impegna a trasmettere alle Amministrazioni competenti.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alla votazione dello schema di parere avanzato dal relatore.

Il senatore LORENZI preannuncia la sua convinta astensione, ammettendo peraltro una forte tentazione ad esprimere un voto contrario. Egli si dichiara infatti totalmente contrario ai principi ispiratori del piano di riparto in esame, che i cittadini vivono come una sorta di donazione annuale. Occorrerebbe invece individuare modalità alternative di finanziamento ordinario per i beni culturali, restituendo al riparto della quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF le sue finalità originarie. Al riguardo, egli si esprime in senso nettamente contrario all'utilizzazione di tale quota per finanziare spese obbligatorie e missioni militari, atteso che la pace nel mondo non rientra senz'altro fra le finalità cui la legge n. 222 del 1985 ha inteso destinare i fondi in questione. Per contro, egli è costretto a registrare che a tale finalità è destinato oltre l'80 per cento dei fondi disponibili, mentre una quota irrisoria è destinata ad interventi per contrastare la fame nel mondo, a pieno titolo rientrante fra le finalità previste dalla legge.

In una breve interruzione, il senatore PAPPALARDO fa osservare che gli interventi in favore dell'Albania finanziati attraverso il ricorso alla quota dell'8 per mille sono compatibili con le finalità indicate dalla legge, fra le quali l'assistenza ai rifugiati.

Il senatore LORENZI conclude la propria dichiarazione di voto motivando la preannunciata astensione con il rilievo rivestito da alcuni degli interventi di cui si propone il finanziamento.

Il senatore RONCONI manifesta anzitutto apprezzamento per lo sforzo del relatore di rendere accettabile uno schema di riparto che egli stesso non ha esitato a criticare. Prende atto altresì che le lamentele avanzate l'anno passato dai parlamentari meridionali in ordine alla inadeguatezza dei fondi stanziati in favore del Mezzogiorno hanno sortito quest'anno l'effetto di un maggiore riguardo nei confronti delle regioni del Sud. D'altronde, indipendentemente dalla provenienza elettorale del Presidente del Consiglio in carica e di altri esponenti di spicco della maggio-

ranza, la consistente attribuzione di risorse in favore della regione Puglia è un incontrovertibile dato di fatto.

Nell'associarsi all'auspicio del relatore affinché dall'anno prossimo il Governo operi il riparto in questione adottando un indirizzo unitario, preannuncia conclusivamente il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore ASCIUTTI, nel ribadire che a suo giudizio il riparto della quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF dovrebbe essere effettuato dal Governo in piena autonomia, salvo poi un'accurata rendicontazione degli interventi effettuati, stigmatizza l'utilizzazione di una parte consistente di fondi per finalità di per sé condivisibili (ad esempio la missione di pace in Albania) che tuttavia avrebbero dovuto essere finanziate diversamente, consentendo il pieno utilizzo dei fondi in questione in coerenza con le finalità disposte dalla legge.

Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo Forza Italia sulla proposta di parere avanzata.

Anche il senatore MARRI preannuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, auspicando che per il futuro il Governo operi con maggiore trasparenza e destini una quota significativa di fondi in favore di interventi atti a fronteggiare le calamità naturali.

Il senatore TONIOLLI, in dissenso dal Gruppo Forza Italia, preannuncia la propria astensione, riconoscendo profili di equilibrio nello schema di parere predisposto dal relatore.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone quindi ai voti la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, avanzata dal relatore, che risulta accolta.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, tenuto conto degli impegni dell'Assemblea, la seduta già convocata per domani, giovedì 4 ottobre alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**326<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente del Consorzio dell'Adda (n. 128)**

(Parere al Ministro dei lavori pubblici: rinvio dell'esame)

(L014 078, C08<sup>a</sup>, 0026<sup>o</sup>)

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare l'esame dell'atto ad altra seduta per consentire ulteriori approfondimenti.

**Proposta di nomina del Presidente del Consorzio dell'Oglio (n. 129)**

(Parere al Ministro dei lavori pubblici: rinvio dell'esame)

(L014 078, C08<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare l'esame dell'atto ad altra seduta per consentire ulteriori approfondimenti.

**Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 566)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, C08<sup>a</sup>, 0038<sup>o</sup>)

Il relatore, senatore VISERTA COSTANTINI, fa presente che la procedura per il rilascio del duplicato della patente in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione, così come disciplinata nel provvedimento in esame, appare assai più snella e meno onerosa per il cittadino di quella

attualmente vigente. In particolare, accertato lo smarrimento, il cittadino può recarsi presso un qualunque posto di polizia per presentare la relativa denuncia. L'Autorità di polizia rilascia immediatamente un documento provvisorio sostitutivo della patente che ha una validità di 90 giorni e, entro 7 giorni, invia al Ministero dei trasporti la denuncia; il Ministero provvede entro tre mesi a rilasciare automaticamente il duplicato inviandolo al domicilio dell'interessato.

Nell'esprimere pertanto il suo avviso favorevole alla nuova procedura che si intende introdurre, il relatore fa presente che forse l'unica osservazione che si potrebbe inserire nel parere della Commissione riguarda la distinzione che lo schema di regolamento fa tra il procedimento per ottenere il duplicato in caso di deterioramento e quello previsto per lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione nel caso di impossibilità di estrazione del duplicato. In particolare, non è chiaro come l'interessato possa sapere che è impossibile estrarre duplicato e quindi porre in essere il procedimento consentito dal comma 5 dell'articolo 2, consistente nel proporre la domanda direttamente agli uffici provinciali della Motorizzazione. Si tratta in sostanza di precisare meglio il rapporto che intercorre tra il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2 e quello di cui al comma 5 dello stesso articolo per il caso di impossibilità di estrarre il duplicato.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore BORNACIN il quale, pur apprezzando la natura del provvedimento, avverte che farà pervenire talune osservazioni al relatore.

Il senatore TERRACINI osserva che la nuova procedura potrà funzionare solo se effettivamente la Motorizzazione civile saprà rispettare i tempi di invio del duplicato.

Il senatore COSTA chiede che sia svolta una audizione delle Agenzie che si occupano della intermediazione tra il cittadino e gli uffici della Motorizzazione civile.

Il senatore VEDOVATO osserva che attualmente la Motorizzazione ha, grazie anche all'informatizzazione, notevolmente accelerato i tempi di rilascio dei documenti e quindi è auspicabile che essa saprà attenersi alla procedura delineata nello schema di regolamento.

Conclusosi il dibattito, il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver espresso apprezzamento per il provvedimento (salvo invitare il relatore a valutare se l'eccessiva informalità della procedura non rischi di favorire eventuali iniziative criminali), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la richiesta di audizione avanzata dal senatore Costa, che risulta respinta.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 567)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)  
(R139 b00, C08<sup>a</sup>, 0039<sup>o</sup>)

Il relatore, senatore VISERTA COSTANTINI, si riporta alla illustrazione da lui testè svolta in sede di esame dello schema di regolamento relativo alla patente di guida, essendo identica la procedura prevista nei due provvedimenti.

Senza dibattito, la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione ai fini della corresponsione dei contributi dello Stato ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno finanziario 1999 (n. 564)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame: favorevole)  
(R139 b00, C08<sup>a</sup>, 0040<sup>o</sup>)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver brevemente illustrato la finalità del provvedimento, volto a provvedere al riparto degli stanziamenti previsti nel capitolo 1143 del bilancio del Ministero dei trasporti tra gli enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima e aver dato conto delle cifre destinate agli stessi, propone l'emissione di un parere favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore BORNACIN, il quale lamenta che l'effettiva erogazione di queste somme agli enti interessati avviene spesso con troppo ritardo, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente (dopo che quest'ultimo ha previamente verificato la presenza del prescritto numero legale).

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**297<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4205-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il PRESIDENTE avverte che l'Atto Senato n. 4205-B, di conversione del decreto-legge n. 312 dal 1999) sul settore della pesca, assegnato in terza lettura ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, è stato calendarizzato in Assemblea per la seduta pomeridiana di domani, giovedì 4 novembre, alle ore 16,30, e che il termine per la presentazione degli emendamenti in quella sede è stato fissato alle ore 21 di oggi, 3 novembre. Dà quindi conto del parere di nulla osta espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Il relatore BARRILE riferisce alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sottolineando che tali modifiche, sia relativamente all'articolo 1 che all'articolo 2-bis del decreto, sono riconducibili al parere favorevole condizionato, espresso, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che aveva rilevato l'esigenza di una correzione della clausola di copertura. Conclusivamente, nel dare conto del tenore delle modifiche apportate, raccomanda l'approvazione tempestiva del provvedimento.

In relazione alla questione sollevata dal relatore relativa al problema della copertura finanziaria, si svolge un breve dibattito incidentale nel

quale prendono la parola il senatore BEDIN, che solleva dubbi sulla opportunità della soluzione adottata alla Camera dei deputati, e il senatore CUSIMANO che ritiene invece che nel caso di specie l'altro ramo del Parlamento abbia le sue buone ragioni a sostegno delle modifiche introdotte.

Il presidente SCIVOLETTO, dichiarata aperta la discussione generale, chiede se ci sono interventi.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano quindi ad intervenire in sede di replica.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che il provvedimento viene esaminato in terza lettura e che pertanto tutti gli emendamenti non possono che essere riferiti alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento (attinenti quindi ai profili di copertura). Chiede quale sia l'orientamento della Commissione circa la valutazione dell'opportunità di fissare comunque un termine per gli emendamenti, per quanto ravvicinato, tenuto conto della intervenuta calendarizzazione del decreto e comunque della previsione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti davanti all'Assemblea.

Il senatore CUSIMANO conviene che l'ambito delle eventuali modifiche non potrà che riguardare i profili di copertura, il che implicherebbe la richiesta di un nuovo parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: pertanto, tenuto conto anche della calendarizzazione già deliberata dai Capigruppo del provvedimento, ritiene che la Commissione possa sin d'ora concludere l'esame.

Si esprimono favorevolmente sulla proposta del senatore Cusimano i senatori CORTIANA, BEDIN e PIATTI.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento della Commissione e accertata la presenza del numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento, nel testo come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, all'unanimità, conferisce il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento nel testo come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo a richiedere che possa svolgere la relazione orale in Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**278<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il presidente CAPONI dichiara di condividere l'impianto complessivo della relazione svolta dal senatore Micele, sottolineando altresì come sia condivisibile l'individuazione dei servizi a rilevanza industriale introdotta dal comma 2 dell'articolo 2 e l'obbligo dell'affidamento di essi esclusivamente a mezzo di gara pubblica. Tuttavia, tenendo presente le origini storiche delle aziende municipalizzate, che in molti casi si configurano non come grandi società che ambiscono ad essere quotate in borsa, ma come soggetti fornitori di servizi finalizzati a corrispondere alle necessità delle comunità locali, a suo avviso, una scelta alternativa alla gara può continuare ad essere la previsione dell'affidamento diretto a società direttamente controllate dall'ente titolare del servizio limitatamente al territorio di competenza dello stesso ente.

Ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno non ricomprendere nella definizione i servizi di carattere non industriale che dovrebbero essere disciplinati in modo autonomo. Appare anche non condivisibile il contenuto del comma 8 dell'articolo 23, laddove si prevede che i criteri e le modalità di espletamento ed aggiudicazione delle gare siano demandati a regola-

menti governativi. Appare preferibile, infatti, utilizzare la dettagliata normativa in materie di gare ed appalti pubblici già vigente e a cui debbono attenersi gli enti locali.

Il senatore MUNGARI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene infine rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

*(1073) CIMMINO. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

*(2537) CAPONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina della attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

(Discussione e rinvio)

Il relatore ZILIO ricorda che il testo unificato dei disegni di legge in titolo era stato già accolto dalla Commissione in sede referente (n. 1073 e 2537-A) e che successivamente esso è stato riassegnato in sede deliberante. Propone, pertanto, di assumere tale testo quale base per la discussione. Ricorda che l'esigenza di disciplinare le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è stata sottolineata dal Consiglio nazionale dell'artigianato e che essa corrisponde anche alle valutazioni formulate in sede europea e dal Consiglio di Stato.

Ricorda, infine, che le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> hanno formulato il proprio parere di nulla osta sul testo unificato, condizionandolo alla introduzione di talune modifiche. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti finalizzati ad accogliere tali condizioni.

Il presidente CAPONI propone, infine, di accogliere la proposta del relatore di assumere quale testo base quello già approvato dalla Commissione in sede referente e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, 4 novembre, alle ore 13.

Conviene la Commissione ed il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**388<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (n. 554)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R144 003, C11<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 ottobre 1999.

Il presidente SMURAGLIA, relatore, informa di aver predisposto uno schema di parere che tiene conto di alcune osservazioni emerse dalle note fatte pervenire da vari soggetti alla Commissione, nonché di alcuni rilievi personali. Lo schema è distinto in due parti, di cui la prima è costituita da vere e proprie condizioni a cui è sottoposta l'espressione di un parere positivo, mentre la seconda consta di rilievi di cui si raccomanda l'accoglimento.

Per quanto riguarda le osservazioni critiche formulate dal senatore Lauro, rileva in primo luogo come le considerazioni concernenti l'articolo 5, comma 1, lettera *e*), non siano propriamente esatte, dal momento che non si tratta del conferimento dei compiti di ausiliari di polizia giudiziaria, ma di semplici obblighi di segnalazione. Diverso è invece il discorso per l'ultimo periodo della nuova lettera *e*), disposizione sulla quale è stato formulato uno specifico rilievo nello schema di parere (n. 9).

Anche l'osservazione relativa all'articolo 8 non sembra esatta, non essendo ravvisabili elementi di ambiguità nelle relative disposizioni. Fa presente invece come il rilievo inerente alle modificazioni ed alle varia-

zioni dei prezzi di cui all'articolo 11, comma 5, sia stato recepito nello schema di parere, nella parte conclusiva, alla lettera *i*).

Le norme in tema di informazione, assistenza e vigilanza non hanno subito sostanziali modifiche e non sono state oggetto di particolari rilievi.

Dichiara poi di non concordare sulla proposta di soppressione dell'articolo 3, comma 1, lettera *f-ter*), rilevando come il piano operativo di sicurezza sia un elemento importante al fine precipuo di riferire il documento cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 al singolo cantiere. Si tratta quindi di una giusta specificazione, che appare opportuno mantenere.

In merito poi alla proposta di inserire nell'articolo 9, comma 2, ergonomi, forestali e geologi come soggetti organizzatori dei corsi abilitanti, si tratta di un aspetto che è stato oggetto di rilievi anche da parte di varie associazioni. Sembra opportuno chiarire bene la questione, anche in base alle indicazioni che fornirà al riguardo il Governo, dopo che da parte di questo è stato espresso nella seduta del 20 ottobre un avviso di sostanziale contrarietà.

Con riferimento infine alla soglia dimensionale prevista dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo a modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 494 del 1996 per le notifiche preliminari, la soluzione adottata sembra corretta anche in relazione ad altri limiti dimensionali definiti nel provvedimento in esame e nello stesso testo originario.

Ritiene con ciò di aver illustrato anche il seguente schema di parere:

«Lo schema di decreto legislativo presenta diversi aspetti innovativi, che la Commissione valuta positivamente. In particolare, vanno rilevati con favore: il rafforzamento della figura e delle funzioni del coordinatore per l'esecuzione; l'omogeneizzazione degli obblighi e responsabilità per il settore pubblico e il settore privato; la miglior precisazione dei contenuti del piano di sicurezza e il fatto che esso inglobi anche il piano generale, con utile e significativa semplificazione; la miglior precisazione dei poteri e compiti del committente; l'ampliamento dei requisiti professionali richiesti; il miglioramento di alcune definizioni (cantiere, responsabile dei lavori, piano operativo di sicurezza). Sotto questo profilo, è indubbio che il provvedimento potrà contribuire positivamente alla chiarezza e completezza della normativa, in un settore di particolare delicatezza e di particolare rischiosità.

Vi sono, peraltro, alcuni aspetti che è necessario definire in modo più puntuale e preciso, ed altri sui quali un intervento di miglioramento e di ulteriore chiarificazione appare senz'altro opportuno.

La Commissione considera indispensabile:

1) all'art. 2 dello schema, comma 1, dopo la lettera *f*), esplicitare l'esclusione della possibilità che i compiti di cui al successivo articolo 5 possano essere svolti dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice o da chi per lui (per l'ovvia ragione che occorre evitare la coincidenza tra due

figure in potenziale contrasto, quella del controllore e quella del controllato).

2) Ancora all'articolo 2, comma 1, lettera *f)-ter* (alla fine): ad ulteriore precisazione dei contenuti del P.O.S., specificare che "*il documento deve contenere, in ogni caso, l'individuazione e la valutazione dei rischi per ogni impresa, nonché le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale*".

3) All'articolo 3, comma 3: dopo l'espressione "*affidamento dell'incarico di progettazione*" ripristinare l'aggettivo "*esecutivo*" che era giustamente presente nel testo originario: infatti, tutto il sistema di cultura comunitaria del decreto legislativo n. 494 del 1996, ruota attorno all'esecutività del progetto, mirando ad evitare quel sistema della "*variante in corso d'opera*" che è sempre stato largamente diffuso nel nostro Paese, con risultati assolutamente negativi.

4) All'articolo 3, comma 1 sostituire la lettera *c)* con la seguente:

"3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione nei seguenti casi:

*a)* nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorno;

*b)* nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II» (la formula qui suggerita è assai più precisa e chiara ed evita gli inconvenienti che da più parti sono stati prospettati in caso di adozione del testo proposto dallo schema di decreto)".

5) All'articolo 3, capoverso 8, lettera *b)*, prevedere l'obbligo delle imprese esecutrici di fornire al committente o al responsabile dei lavori, anche (e dunque in aggiunta a quanto già previsto) "*una dichiarazione in ordine al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti*" (si tratta di un ulteriore elemento di garanzia, di indubbia utilità).

6) All'articolo 4, comma 3, fissare un termine (120 giorni) per l'emanazione del decreto, posto che si versa già in una situazione di grave ritardo per la definizione dei contenuti del fascicolo e dunque occorre recuperare rapidamente.

7) All'articolo 5, comma 1, lettera *a)* prevedere, oltre all'obbligo di "*verificare*" anche quello di "*assicurare*" l'applicazione (non si vede, infatti, la ragione di modificare in senso restrittivo la dizione del provvedimento originario, che appariva perfettamente rispondente allo scopo).

8) Sempre all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, appare indispensabile anche il richiamo all'obbligo di verificare la coerenza con i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento del P.O.S. (infatti, si tratta di un aspetto essenziale, che non attiene a verifiche di carattere burocratico, ma mira ad assicurare un penetrante controllo sulla coerenza dei contenuti dei documenti).

9) Ancora all'articolo 5, comma 1, lettera e), le preoccupazioni espresse da più parti in relazione all'ultimo periodo sono dotate di qualche fondamento, data la delicatezza dei rapporti tra privati e le perplessità suscitate da un obbligo di denuncia posto a carico del coordinatore nei confronti del committente. Tuttavia, la semplice soppressione del periodo non sembra essere esaustiva. Bisogna definire un sistema che consenta un intervento, in forma diversa da quella ipotizzata nello schema, nei casi in cui informative e le segnalazioni del coordinatore vengano totalmente e sistematicamente disattese.

10) Infine, per quanto riguarda il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tutti gli obblighi e adempimenti previsti dall'articolo 5 rischiano di apparire burocratici e formali, se non viene garantita una presenza effettiva del coordinatore nel cantiere. A tale scopo, occorre prescrivere, al termine dell'articolo, la redazione di un sommario verbale di cantiere, con cadenza settimanale, relativo all'andamento dei lavori di cui al piano di sicurezza e di coordinamento.

11) All'articolo 6, comma 1, al termine della frase, aggiungere, dopo una virgola:

*"relativamente ai soli obblighi delegati ai sensi della vigente normativa e con potere decisionale e di spesa"*. La formula così adottata consentirebbe infatti di precisare esattamente le responsabilità del committente ed i limiti della stessa, non consentendo il conferimento di incarichi di comodo.

12) Nell'articolo 9, mentre si condivide l'estensione ad altre categorie professionali di cui alla lettera a), b) e c) (ma in quest'ultima bisognerebbe inserire anche il diploma di perito agrario) si ritiene necessario precisare che ognuno dei soggetti in questione è legittimato ad occuparsi esclusivamente del settore per il quale ha una specifica competenza professionale; altrimenti, l'estensione operata sarebbe suscettibile di creare confusione ed eventualmente abbassamento del necessario livello di professionalità, in relazione a specifici lavori.

13) Non sono chiare le ragioni della *"ristrutturazione"* del sistema sanzionatorio. In realtà, era assai preferibile, e tale dovrebbe restare, la formulazione del testo del decreto legislativo n. 494.

Fra l'altro, sussistono seri dubbi se la ristrutturazione di un sistema sanzionatorio possa rientrare nei limiti della delega conferita per un decreto correttivo e integrativo; è certo, comunque, che in quella sede non è consentito procedere addirittura a depenalizzazioni, come si è fatto per alcune disposizioni già penalmente sanzionate (articolo 11, comma 1; articolo 13, comma 1; articolo 12, comma 4; articolo 13, commi 2 e 3). Ancora meno giustificabile il fatto che alcune previsioni scompaiano del tutto, sì da far ritenere che esse non siano meritevoli neppure di sanzioni amministrative (articolo 13 comma 3; articolo 4 comma, 1; articolo 5, comma 1, lettera a)).

Non va mai dimenticato che si tratta di un settore ad altissimo rischio; ancorché nessuno auspichi la tardiva applicazione di sanzioni, es-

sendo sempre preferibile la prevenzione, tuttavia un sistema sanzionatorio deve pur essere presente e corrispondere a criteri di logica coerenza, se non altro come deterrente. È dunque non solo opportuno, ma davvero necessario tornare all'impostazione originaria.

14) In riferimento all'articolo 23 ed in coerenza con quanto già rilevato in precedenza, è necessario che il decreto previsto da questo articolo definisca anche i criteri e le modalità relative ad una presenza minima in cantiere del coordinatore per l'esecuzione.

15) Il comma 2 dell'articolo 25 finisce per risolversi in una ulteriore proroga dell'entrata in vigore della normativa, del tutto ingiustificata e già ritenuta inaccettabile anche da parte di altri organismi pubblici. Si ravvisa quindi la necessità della soppressione di tale comma.

La Commissione ritiene altresì utili e opportune le seguenti integrazioni e modifiche allo schema:

a) chiarire la formula di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *e*)-bis, precisando che si intende far riferimento ai lavori soggetti a norme per la salvaguardia della vita in mare (precisazione che appare necessaria al fine di delimitare meglio e con più nettezza il campo di azione della normativa).

b) Nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), inserire anche il riferimento all'ipotesi di sistemazione a verde (che in molti casi può presentare indici di pericolosità non inferiori a quelli un normale cantiere edile).

c) Nell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), precisare con un "*eventualmente*" (o formula analoga) che l'incarico di responsabile dei lavori è obbligatorio, solo nei casi specificamente indicati dalla normativa.

d) Nell'articolo 2, comma 1, lettera *f*)-ter, al richiamo all'articolo 4, aggiungere – per maggior precisione e chiarezza – anche il riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

e) Nell'articolo 5, comma 1, n. 4 lettera *e*), rafforzare anche sul piano temporale l'obbligo di segnalazione ivi previsto, precisando che la segnalazione deve essere fatta "tempestivamente".

f) Nello stesso articolo e comma, alla lettera *f*), sostituire l'espressione "*verifica*" (che può rappresentare un vincolo in alcuni casi davvero eccessivo) con una formula semplificatrice, quale "*dimostrazione*".

g) Nell'articolo 11 dello schema, inserire all'inizio del comma una puntuale definizione del piano di sicurezza e coordinamento, che precisi che deve trattarsi di un progetto esecutivo completo di relazioni tecniche, elaborati grafici e computi metrico-estimativi relativi agli apprestamenti ed alle attrezzature che si intende adottare.

h) nell'articolo 11, comma 4, sempre nell'intento di snellire e semplificare, precisare che la messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei documenti indicati deve essere effettuata "*di norma*" almeno dieci giorni prima dall'inizio dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi.

i) Nell'articolo 11, comma 5, precisare che le proposte dell'impresa aggiudicataria possono riguardare anche "modificazioni" al piano di sicurezza, per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa o per meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, chiarendo – al tempo stesso, che nel primo caso non sono giustificate modifiche dei prezzi pattuiti e nel secondo le modalità di adeguamento dei prezzi devono essere definite dal regolamento di cui all'articolo 22 del decreto, (anche per tener conto dell'od.g. proposto al Senato ed accolto dal Governo in occasione dell'approvazione delle legge 415/1988).

l) Nell'articolo 20, il richiamo al capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994 dovrebbe essere precisato in riferimento a quanto osservato più sopra a proposito della «ristrutturazione» del sistema sanzionatorio, rendendo altresì comprensibili le motivazioni che hanno indotto ad estendere l'applicazione del sistema della prescrizione ad alcune violazioni e non ad altre.

m) Nell'articolo 23, per logica coerenza, sostituire il riferimento al "presente decreto" col richiamo al "decreto attuativo di cui al presente articolo".

n) Per quanto riguarda gli allegati: a) nell'allegato 1, in corrispondenza con quanto rilevato più sopra al punto 2, occorre aggiungere il riferimento anche alle opere di sistemazione forestale e agricola, di sterro e in generale alle opere a verde; b) appare accoglibile la proposta delle Regioni di integrare l'allegato IV con regole precise per ciò che attiene ai servizi igienici.

Conclusivamente, il parere della Commissione è positivo:

a) a condizione che vengano accolte le modifiche ritenute "indispensabili" (da 1 a 15 della prima parte del parere stesso);

b) con la viva raccomandazione di accogliere gli ulteriori rilievi formulati nella seconda parte del parere (dalla lettera a) alla lettera n)), che attengono a miglioramenti non solo formali del testo, oppure si riferiscono a interventi di semplificazione oppure ancora, in alcuni casi, ad interventi di chiarimento».

Il sottosegretario CARON, con riferimento ai rilievi formulati dal senatore Lauro nella seduta pomeridiana dello scorso 20 ottobre in ordine all'elencazione, contenuta all'articolo 9, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo, dei soggetti chiamati ad organizzare i corsi abilitanti al coordinamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, manifesta la disponibilità del Governo a che in tale lista siano ricompresi ulteriori soggetti, e specificamente gli ordini professionali dei geologi e dei dottori forestali.

Il relatore SMURAGLIA prende atto dell'orientamento testé manifestato dal sottosegretario Caron, riservandosi di integrare sul punto in considerazione lo schema di parere.

Il senatore PELELLA suggerisce di valutare la possibilità di una sconvocazione della seduta notturna prevista per oggi, anche in considerazione del fatto che potrebbe risultare non agevole il raggiungimento del prescritto numero dei presenti.

Il senatore DUVA concorda con le considerazioni testé avanzate dal senatore Pelella, rilevando come la discussione sin qui svolta abbia già consentito un sufficiente approfondimento ai fini delle determinazioni che la Commissione è chiamata ad assumere.

Il senatore LAURO rileva come le osservazioni riportate nello schema di parere predisposto dal relatore siano idonee, se recepite, ad assicurare un significativo miglioramento del testo. Appare comunque opportuna un'integrazione del parere stesso, tenendo anche conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni riunite XI e XII della Camera in sede di esame dello stesso provvedimento, con particolare riguardo alle previsioni relative al piano operativo di sicurezza.

Sottolinea poi l'opportunità di eliminare possibili profili di difformità fra il riferimento che figura all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo ai «lavori svolti in mare» e quello, riportato nell'articolo 21, alle «opere marittime».

Il sottosegretario CARON fa presente che il Governo ha già manifestato la sua disponibilità a modificare il provvedimento sul punto da ultimo richiamato dal senatore Lauro, anche alla stregua di una espressa indicazione formulata al riguardo nel parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Una soluzione potrebbe essere, su tale questione, quella di sostituire la lettera *e-bis*), di cui all'articolo 1, comma 3 dello schema di decreto legislativo, che definisce i settori non soggetti all'applicazione della normativa, con la seguente: «*e-bis*) ai lavori soggetti alle norme sulla salvaguardia della vita in mare».

Il senatore LAURO manifesta riserve sulla soluzione normativa testé prospettata dal sottosegretario Caron; con riguardo, poi, all'articolo 6, comma 2 dello schema di decreto legislativo, sottolinea l'opportunità di prevedere l'esclusione delle responsabilità del committente o del coordinatore dei lavori connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi ivi richiamati, una volta che siano stati designati i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione. Diversamente, si rischia di dilatare ulteriormente l'ambito degli adempimenti burocratici posti a carico del committente.

Ribadisce infine le sue riserve sulla scelta contemplata all'articolo 5, comma 1, lettera *e*) dello schema di decreto legislativo, di affidare compiti di polizia giudiziaria al coordinatore per l'esecuzione, figura che non possiede la qualificazione professionale necessaria per l'esercizio di responsabilità così delicate.

Il PRESIDENTE ricorda di aver formulato uno specifico rilievo nello schema di parere da lui predisposto in ordine all'articolo 5 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario CARON, nell'assicurare gli intervenuti che le osservazioni emerse nel corso del dibattito saranno oggetto di attenta riflessione da parte del Governo, sottolinea che la figura professionale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (così come delineata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 494, e con le modifiche introdotte all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione) costituisce l'elemento portante della normativa di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, che, di conseguenza, deve riconoscere ad essa un elevato livello di dignità e di capacità operativa. In tale ambito rientra indiscutibilmente anche la possibilità di segnalare all'autorità di vigilanza le inadempienze in materia di sicurezza. D'altra parte, occorre tenere presente che una situazione di veti reciproci tra committente e responsabile per l'esecuzione dei lavori, paventata in alcuni interventi, rientra effettivamente nel novero delle possibilità, ma presumibilmente in casi eccezionali, che non possono certo costituire il parametro di riferimento per il legislatore delegato.

Con riferimento a un quesito posto dal senatore Lauro nella precedente seduta, fa presente che secondo una stima tecnica prudenziale, un cantiere in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro è pari a circa 200 uomini-giorno, può realizzare un fatturato che si aggira attorno ai 150 milioni di lire.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame, avvertendo che esso riprenderà nella seduta già convocata per domani, al termine dell'audizione della Confindustria e dell'ANCE nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del lavoro.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta avanzata da alcuni componenti della Commissione, la seduta già convocata per questa sera, alle ore 20, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**365<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: osservazioni favorevoli con rilievi)  
(R139 b00, C05<sup>a</sup>, 0011°)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il senatore RIZZI annuncia che i senatori del Gruppo Forza Italia voteranno contro la proposta di esprimere osservazioni favorevoli con rilievi.

Il senatore SPECCHIA ribadisce il giudizio contrario del Gruppo Alleanza nazionale sullo schema di decreto in titolo.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di conferire al relatore mandato ad esprimere osservazioni favorevoli con i rilievi enunciati in sede di replica.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente GIOVANELLI avverte che – tenuto conto della richiesta di rinvio alla settimana prossima dell'esame dello schema di regolamento sugli uffici del Ministero dell'ambiente avanzata dal senatore CAPALDI – la seduta già convocata per domani, giovedì 4 novembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

**176<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie**

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 28 luglio.

Il presidente BEDIN ricorda che il tema dei servizi pubblici locali è stato già affrontato dalla Giunta in occasione dell'esame di precedenti disegni di legge e, da ultimo, di un articolo della legge finanziaria – che in conformità con il parere espresso dalla Giunta, è stato stralciato – e cede la parola al relatore Besostri.

Il relatore BESOSTRI rileva come il disegno di legge in titolo sia volto alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali anche se in realtà determina, per essere più precisi, una loro privatizzazione, giacché non esclude che per determinati servizi si sostituisca al monopolio pubblico un monopolio locale di soggetti privati. La certezza di un determinato bacino di utenza risulta tuttavia necessaria per consentire quegli investimenti connessi all'esercizio di servizi che si rivolgono anche ad utenti «marginali», che non sarebbero presi in considerazione in una logica puramente imprenditoriale.

L'oratore esprime dei rilievi, in particolare, sui criteri di individuazione dei servizi che devono essere necessariamente affidati mediante gara, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come risulta modificato dall'articolo 1 del provvedimento in titolo. Fra questi rientrano

l'erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, e del gas, la gestione del ciclo dell'acqua e dei rifiuti solidi urbani e assimilati e il trasporto collettivo, nonché quei servizi da determinare con regolamento adottato dal Governo. Al riguardo, per esigenze di chiarezza ed al fine di prevenire eventuali forme di discriminazione, sarebbe stato preferibile indicare tassativamente le attività che non possono essere svolte in regime di concorrenza, prescrivendo l'obbligo della gara per tutte le altre. L'articolo citato esclude peraltro dal campo di applicazione l'erogazione dell'energia elettrica – in quanto il settore risulta già disciplinato dal decreto legislativo che ha recepito la direttiva comunitaria sul mercato dell'energia elettrica – ma non tiene conto del fatto che il Governo è stato analogamente delegato a disciplinare con un apposito provvedimento il mercato del gas in attuazione della relativa direttiva comunitaria. Al riguardo, per esigenza di omogeneità, sarebbe necessario escludere, quindi, anche il settore del gas ovvero inserire disposizioni di coordinamento con le norme di attuazione delle direttive comunitarie su gas ed energia elettrica. Si potrebbe altresì valutare l'opportunità di espungere anche il riferimento generico all'erogazione di energia, tenendo conto della complessità della casistica che presenta il settore, che include forme di autoproduzione e che non sembra interamente riconducibile ad un servizio pubblico locale.

Dopo aver descritto le procedure di affidamento dei servizi pubblici locali diversi da quelli per cui è prevista esclusivamente la gara – che contemplano, previa decisione motivata, una scelta fra l'affidamento in base a gara, l'affidamento diretto ad una società di capitali controllato dall'ente titolare del servizio, l'affidamento a mezzo di un'istituzione ed, eccezionalmente, ad esercizio in economia – il relatore rileva la possibilità che si configurino situazioni di disomogeneità fra i soggetti che esercitano i servizi sottoposti a regime di concorrenza e soggetti, anche privati, che esercitano altri servizi pubblici. Vista la complessità delle possibili forme soggettive e la normativa comunitaria, non sembra ammissibile infine una diversità di trattamento basata sulla composizione del capitale sociale dei soggetti cui sono affidati i servizi, come si desume invece dalle disposizioni sul regime transitorio di cui all'articolo 2.

L'oratore propone in conclusione di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni suddette, tenendo conto che i principi ispiratori del disegno di legge in titolo, che contemplano la progressiva abolizione dei diritti esclusivi e il periodico rinnovo dell'affidamento dei servizi attraverso procedure di evidenza pubblica, si muovono nella stessa direzione delle indicazioni dell'Unione europea.

Il senatore MUNGARI, condividendo il giudizio positivo sui principi perseguiti dal disegno di legge in esame in merito all'apertura alla concorrenza dei servizi pubblici locali, ravvisa l'esigenza di improntare a maggior chiarezza la definizione dei servizi di rilevanza industriale. In relazione ai servizi di interesse sociale che non si prestano ad una gestione in regime di concorrenza sarebbe inoltre opportuno chiarire ulteriormente cosa si intenda per affidamento a mezzo di istituzione, ai sensi della nuova

formulazione dell'articolo 22, comma 3, lettera c) della legge n. 142 del 1990, precisando eventualmente se si tratti delle aziende pubbliche locali e tenendo in maggior conto le definizioni previste dalla normativa dell'Unione europea. Nella prospettiva di una sempre più efficace applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza sarebbe altresì opportuno sopprimere il riferimento al ricorso, sia pure eccezionale, alla gestione in economia, precisare la definizione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 22, comma 1, e far coincidere la definizione di servizi in concessione con quella prevista dai documenti della Commissione europea.

La senatrice SQUARCIALUPI condivide l'esigenza di una più precisa definizione dei servizi pubblici locali, ravvisata dal senatore Mungari, e rileva a tale riguardo l'opportunità di un provvedimento comunitario che disciplini la materia tenendo conto dell'impossibilità di applicare identiche forme di gestione per i servizi che attengono, rispettivamente, alle grandi aree urbane ed ai piccoli comuni.

Il senatore BETTAMIO riscontra una carenza di coordinamento tra il disegno di legge in esame ed altri recenti provvedimenti che pure riguardano servizi pubblici di interesse locali quali la gestione dei rifiuti e dei sistemi idrici. Nell'ambito di tali provvedimenti viene peraltro introdotta la nozione di aree territoriali ottimali, che presuppone la realizzazione di consorzi per la gestione dei servizi comuni a più enti territoriali, cui si sovrappongono una serie di enti preposti ai controlli, che mal si conciliano con le misure di privatizzazione e liberalizzazione previste dal disegno di legge in titolo.

Il relatore BESOSTRI rileva come la nozione di «istituzione» cui è previsto l'affidamento dei servizi pubblici locali non sottoposti ad un regime di concorrenza coincida sostanzialmente con quella di «azienda pubblica locale».

Dopo aver espresso apprezzamento per la soppressione dell'istituto delle concessioni nell'ambito dei servizi pubblici locali – il quale perde di significato nella prospettiva dell'apertura al mercato di taluni servizi pubblici – l'oratore ribadisce la distinzione tra affidamento di servizi pubblici a soggetti privati e liberalizzazione degli stessi servizi, la quale presupporrebbe la facoltà dell'utente di scegliere il gestore cui affidarsi. In relazione agli ambiti territoriali ottimali, ad esempio, gli utenti non hanno la facoltà di scegliere l'ente erogatore dei servizi, che viene selezionato dagli enti territorialmente competenti che eventualmente si sono consorziati. Il citato articolo 22, ai commi 13 e 14, prevede peraltro che più enti locali possano conferire direttamente la proprietà di reti e impianti ad una società di capitali che, tuttavia, anche ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, diviene a sua volta un soggetto aggiudicatore, tenuto ad affidare i servizi di gestione di rispettiva competenza attraverso procedure di evidenza pubblica.

Il presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, propone infine di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte e tenendo conto dei rilievi espressi dal senatore Mungari sugli aspetti definitivi. Il parere dovrebbe altresì menzionare le considerazioni del relatore e del senatore Bettamio sull'esigenza di un coordinamento fra il disegno di legge in titolo e altri provvedimenti interni di recepimento di direttive comunitarie attinenti ai servizi pubblici locali.

La Giunta approva.

**(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

**(3126) BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria**

**(3740) TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica**  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CORRAO illustra i provvedimenti in titolo – tra i quali figura un testo approvato dalla Camera risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un disegno di iniziativa popolare e di altri disegni di legge – che non presentano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria applicabile al settore. Questa comprende, fra l'altro, la direttiva 89/48/CEE, sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, la direttiva 92/51/CEE, sul riconoscimento della formazione professionale, e, da ultimo, una posizione comune definita dal Consiglio lo scorso dicembre in vista dell'adozione di un programma di azione comunitaria in materia di istruzione.

L'oratore sottolinea in particolare come i suddetti disegni di legge siano in linea e forse ancora più avanzati rispetto alle stesse indicazioni comunitarie le quali, peraltro, non disciplinano specificamente l'organizzazione dei cicli scolastici. Considerando tuttavia che i testi in esame contemplano dei riferimenti a principi di ordine generale, sarebbe opportuno includere fra questi un richiamo all'esigenza di sviluppare la comunicazione e la cooperazione con i sistemi scolastici europei, anche al fine di partecipare pienamente ai programmi comunitari applicabili al settore e di valorizzare la dimensione culturale del processo di integrazione europea.

Il presidente BEDIN, anche al fine di consentire un adeguato approfondimento della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il presidente BEDIN comunica che mercoledì 10 novembre si svolgerà l'audizione del ministro per le riforme istituzionali Maccanico sull'impatto del progetto di atto comunitario sull'elezione del Parlamento europeo (atto comunitario n. 33) sulla riforma della normativa interna sull'elezione dei deputati europei. Giovedì 11 novembre interverrà inoltre ai lavori della Giunta il sottosegretario agli affari esteri Ranieri per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del suddetto progetto di atto comunitario e per l'esame dell'affare assegnato alla Giunta concernente la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore MUNGARI il PRESIDENTE precisa che nella seduta di domani il relatore Besostri potrà avviare l'esposizione della relazione sulla Carta dei diritti fondamentali e che potrà altresì proseguire il dibattito, già avviato nelle precedenti sedute, sull'atto concernente l'elezione del Parlamento europeo.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

*Presidenza del Vice Presidente*  
Guido DONDEYNAZ

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO DELLA  
CAMERA DEI DEPUTATI*

**Ordinamento federale della Repubblica. Testo unificato C. 5830 cost. Governo e abb.**  
(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati)  
(*Seguito dell'esame e rinvio*)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, sospeso nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ ricorda che l'esame da parte della Camera delle proposte di legge concernenti la riforma in senso federalista dell'ordinamento della Repubblica è previsto a partire dal 12 novembre prossimo. Nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame del testo unificato con l'obiettivo di concluderlo entro il 10 novembre.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto ordinario*, ritiene che si possano già formulare alcune valutazioni sintetiche sui singoli articoli. L'articolo 2, che riscrive l'articolo 114 della Costituzione, prevede ora anche una riserva di legge (statale) a garanzia delle autonomie funzionali. Viene poi costituzionalizzato il principio di sussidiarietà, accanto al quale viene enunciato il principio di differenziazione, che ne rappresenta un corollario. Il principio dell'attribuzione in generale delle funzioni amministrative ai comuni, contenuto nell'articolo 16 del testo governativo è stato collocato al terzo comma del nuovo articolo 114, con una specificazione che chiarisce che le deroghe a tale principio possono essere disposte con legge statale o regionale.

L'articolo 3 enuncia il principio dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, teoricamente posti tutti sullo stesso piano. Peraltro, il succes-

sivo articolo 5 demanda a una legge statale la determinazione degli organi di governo e delle funzioni fondamentali degli enti locali. Allo Stato è poi sempre riservata l'istituzione della Città metropolitana.

L'articolo 5, che disciplina la potestà legislativa regionale, contiene un elenco ancora eccessivamente esteso di materie riservate allo Stato in via esclusiva (quindici materie, a fronte delle dieci previste dal testo della Bicamerale), mentre le materie rimesse alla competenza concorrente sono sedici a fronte delle dodici previste dalla Bicamerale. In particolare suscita perplessità l'inclusione nella potestà esclusiva dello Stato di materie come l'ambiente. Raccoglie invece un suggerimento già emerso nella Commissione per le questioni regionali la nuova configurazione della potestà concorrente, che riprende quella dell'attuale articolo 117.

L'articolo 6 concerne la potestà regionale di concludere accordi con Stati e altre regioni, anche straniere, ma vengono mantenuti molti vincoli (come l'assenso del Governo e la necessità di una legge quadro dello Stato).

L'articolo 7, sul federalismo fiscale, contiene un'innovazione importante perché afferma l'autonomia finanziaria di entrata (oltre che di spesa) di tutti gli enti territoriali, svincolandola apparentemente dal precedente riferimento ad una legge statale, e prevedendo anche un fondo perequativo a beneficio dei territori con minore capacità fiscale pro capite. Vi è dunque un significativo passo in avanti anche se va chiarito quale incidenza possa avere sull'autonomia di entrata la potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», prevista nel nuovo terzo comma dell'articolo 117. Il relatore osserva inoltre che, anche se risultano apparentemente poste sullo stesso piano le potestà tributarie di regioni ed enti locali, per questi ultimi, stante la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, dovrà sussistere a monte sempre un atto legislativo che attribuisca ai comuni e alle province il potere di istituire tributi.

L'articolo 8 (corrispondente all'articolo 6 del testo governativo) riafferma il principio della libera circolazione di persone e cose tra le regioni. Si ribadisce inoltre la previsione del potere sostitutivo statale, con ulteriori specificazioni dei presupposti del suo esercizio, quali la tutela dell'unità giuridica o economica del Paese e dell'uniformità delle condizioni di vita nel territorio nazionale.

Stralciate le disposizioni confluite nel progetto di legge sull'elezione diretta del presidente delle regioni, l'articolo 9 costituzionalizza la Conferenza Stato-regioni, rinviando concretamente l'identificazione delle funzioni alla legge ordinaria: si tratta dunque di una costituzionalizzazione *sui generis* perché non garantisce all'organo una sfera di attribuzioni fissata da disposizioni di rango costituzionale.

L'articolo 10 conferma il principio della soppressione dei controlli preventivi di merito e di legittimità sugli atti delle regioni, già contenuto nell'articolo 13 del testo governativo. Il principio viene affermato anche per gli enti locali dall'articolo 14.

L'articolo 11 contiene la disciplina dell'impugnazione delle leggi statali da parte delle regioni e delle leggi regionali da parte dello Stato.

È stato invece soppresso l'articolo 11 del testo governativo che prevedeva il consiglio delle autonomie locali, che costituisce un problema tuttora aperto.

Delle restanti disposizioni l'articolo 12 riprende l'idea, contenuta nell'articolo 14 del testo governativo, del consiglio regionale di giustizia, una sorta di organismo di autogoverno locale dei giudici di pace, mentre l'articolo 15 prevede ora la possibilità per le regioni a statuto ordinario di accedere a forme particolari di autonomia che possono anche investire le materie rientranti nella competenza legislativa concorrente, tornando così all'idea maturata in seno alla Commissione Bicamerale.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), pur condividendo l'impostazione generale del testo in esame, intende esprimere riserve su alcuni punti specifici. Con riferimento all'articolo 3, giudica oscura e del tutto inopportuna in un documento costituzionale la formulazione del secondo comma del nuovo articolo 115, concernente le aree metropolitane. Quanto poi all'articolo 5, l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia ambientale rappresenta addirittura un passo indietro rispetto ai poteri già oggi spettanti alle regioni in virtù della vigente Costituzione. Rivela inoltre la presenza di elementi di rigidità assolutamente inaccettabili in una prospettiva federalista, come quelli contenuti nelle disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del testo unificato, che di fatto sanciscono l'intangibilità dei confini di regioni, comuni e province.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto speciale*, esprime stupore per il lungo elenco di competenze riservate in via esclusiva allo Stato dall'articolo 5 del testo unificato; a suo giudizio, voler riportare allo Stato competenze che già almeno in parte sono delle regioni a statuto ordinario, come in materia ambientale, è una proposta di elevata gravità, che tra l'altro implicherebbe come conseguenza la creazione di un apparato centrale di rilevanti dimensioni per l'espletamento dei compiti relativi. Del resto, l'esperienza delle regioni a statuto speciale, che hanno competenza esclusiva, indica che i problemi ambientali possono essere affrontati a livello locale con grande sensibilità; cita al riguardo il caso della Valle d'Aosta, regione che non conosce il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Analogo è il ragionamento che può farsi per i beni culturali, in quanto notoriamente la gestione centralizzata del patrimonio culturale non ne consente un'adeguata valorizzazione. Esprime quindi un giudizio assai positivo sulle disposizioni in tema di federalismo fiscale, nonché sull'eliminazione di ogni controllo esterno sugli atti amministrativi delle regioni. Per quanto riguarda la disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali, contenuta nell'articolo 11 del testo unificato, egli ritiene condivisibile la soluzione consistente nel prevedere la possibilità per lo Stato di ricorrere alla Corte costituzionale, risultando per contro illogico l'attuale potere di controllo in capo al potere esecutivo

sugli atti di un organo legislativo. Giudica infine positivamente la previsione del Consiglio regionale di giustizia, anche se la novità è limitata ai soli giudici di pace.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

*Presidenza del Presidente*  
**FRATTINI**

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(R050 001, B65<sup>a</sup>, 0006)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un dibattito.

**Quinta relazione conclusiva su attività svolte**  
(Seguito dell'esame e conclusione)

Il Comitato prosegue l'esame della quinta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un breve dibattito, il Presidente FRATTINI pone in votazione lo schema di relazione, come risultante a seguito delle modificazioni apportate, sulla base delle osservazioni formulate dai componenti del Comitato, al testo originario da lui predisposto.

Il Comitato approva la relazione all'unanimità dei presenti e dà mandato al Presidente di provvedere al coordinamento formale del testo del documento, che assume il titolo: «Sui rapporti tra autorità giudiziaria, polizia giudiziaria e servizi di informazione e sicurezza, con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico nell'ambito di indagini condotte dal pubblico ministero». Il Comitato delibera altresì di rendere pubblica la relazione e di presentarla al Parlamento.

Il Comitato stabilisce infine che il documento approvato sia trasmesso, prima della pubblicazione, al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, affinché questi valuti se taluna delle notizie contenute nel testo sia da ritenersi assoggettata al regime giuridico della segretezza.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

158<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(4209-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI riferisce sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento proponendo un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

**(1502)** *FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati*

**(2681)** *LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova*

**(2705)** *OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato*

**(2734)** *SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari*

**(2736)** *FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3227) *DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale*

(3317) *CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale*

(3664) *SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova*

(3734) *FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale*

(3793) *FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

(3810) *CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova*

(Parere alla 2ª Commissione su emendamento e subemendamenti al testo del comitato ristretto: in parte non ostativo in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI, illustrati l'emendamento ed i subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, richiama l'attenzione sull'articolo 5 dell'emendamento 1.100, che riformula il comma 4 dell'articolo 195 del Codice di procedura penale. Al riguardo, ricorda la sentenza n. 24 del 1992 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione che prevedeva, in via generale, il divieto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni. L'articolo 5 dell'emendamento 1.100 reintroduce questo divieto di testimonianza, limitandolo però a precise fattispecie che lo rendono, a suo avviso, giustificabile e non contrastante con i principi affermati dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.

Per questi motivi propone la formulazione di un parere non ostativo sull'emendamento 1.100 e i relativi subemendamenti, salvo che sul subemendamento 1.100/19 sul quale propone un parere contrario.

La Sottocommissione concorda con la proposta avanzata del relatore.

(4238) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, illustra il provvedimento, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(4256) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: nulla osta)

Il relatore PINGGERA, ricordato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(4257) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, illustra il provvedimento, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 14*

*Comunicazioni del Presidente*

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,  
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Giovanni Robusti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Mantova.
- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. – n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 2745/97 Reg. Gen. App. pendente nei suoi confronti presso la Corte d'Appello di Milano.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3833/97 Reg. Gen. App. pendente nei suoi confronti presso la Corte d'Appello di Milano.

*Verifica dei poteri*

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 4 della regione Veneto.
  - Verifica delle elezioni nel Collegio 1 della regione Emilia Romagna.
  - Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

(6<sup>a</sup> - **Finanze e tesoro**)  
(10<sup>a</sup> - **Industria, commercio, turismo**)

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 14,30*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore (4310).
- 

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

## VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin» (4260).
- PARDINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin» (4281).
- SEMENZATO e Athos DE LUCA. - Inchiesta parlamentare sul *dossier* Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia (4287).
- DI PIETRO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche (4289).
- STIFFONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin» (4299).

## VII. Esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII*, n. 62).
- SPECCHIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

## VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4243).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli» (4270).

## IX. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. X-XII, n. 50*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (n. 560).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Ordine Mauriziano di Torino (n. 127).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo» (n. 565).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).

- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Deputato GASPARRI. – Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (4193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 14,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997 (4238) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997 (4256) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996 (4257) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Materie di competenza*

Esame congiunto degli atti:

- Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2000 (4237/5-Allegato II).
- Relazione del Ministro degli affari esteri sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1998 (*Doc. LV, n. 4*).
- Relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1998 (*Doc. LV, n. 4-bis*).
- Relazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, relative – rispettivamente – al primo e al secondo semestre 1998 (*Doc. XXXV-ter, n. 6 e n. 7*).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 15,30*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi della Difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 1999 (n. 570).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557).

*In sede consultiva*

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Er-rigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri*).
- BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).

- Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (n. 556).
  - Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 566).
  - Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 567).
-

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per l'erogazione degli aiuti in agricoltura (AGEA) (n. 126).

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 15,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CIMMINO. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (1073).
- CAPONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina della attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna (2537).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
-

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 14,30*

### *Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizioni della Confindustria e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

### *In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (n. 554).

---

## GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

*Giovedì 4 novembre 1999, ore 8,30*

### *In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

## II. Esame dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Er-rigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri*).
- BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).

## III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

*Affari assegnati*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

